SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 gennaio 2015, n. **2**.

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

«*d)* rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 2015

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 733):

Presentato dalla Senatrice Silvana AMATI in data 30 maggio 2013.

Assegnato alla Commissione permanente 4ª (difesa), in sede referente, il 26 giugno 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 4ª Commissione (difesa), il 3, 10, 18, 24, 31 luglio 2013, 4, 11, 18 settembre 2013, e 5 e 11 marzo 2014.

Esaminato in Aula l'11 marzo 2014 e approvato l'8 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2295):

Assegnato alle Commissioni riunite I (affari costituzionali) e IV (difesa), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri della Commissione XII.

Esaminato dalle Commissioni riunite I e IV, in sede referente, il 3 giugno 2014, 7 ottobre 2014, 14 e 21 ottobre 2014.

Esaminato in Aula il 10 dicembre 2014 e approvato il 18 dicembre 2014.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge

28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, è il seguente:

«Art. 587. *(Limiti di altezza)* — 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono richieste le seguenti misure di altezza:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.».

Il testo dell'articolo 635, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 635. *(Requisiti generali per il reclutamento)* — 1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano;

b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;

c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento;

e) godere dei diritti civili e politici;

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

i) avere tenuto condotta incensurabile;

l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

m) avere compiuto il 18° anno di età, fermo restando:

1) quanto previsto dall'articolo 711;

2) la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso di chi esercita la potestà;

n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *i)*, *l)* e *n)*, sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.

3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del presente codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.".

Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), abrogato dalla presente legge, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1987, n. 236.

15G00011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Casavatore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casavatore (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casavatore (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giovanni Lucchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2015

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casavatore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° dicembre 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° dicembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casavatore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Lucchese.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A00348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Amalfi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Amalfi (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Amalfi (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Castaldo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2015

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Amalfi (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 dicembre 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 5 dicembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amalfi (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Castaldo.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A00349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rovato (Brescia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, letto *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovato (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Fabrizia Triolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2015

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rovato (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 novembre 2014, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 novembre 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovato (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Fabrizia Triolo.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A00350

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2014.

Garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 26, «Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici», con il quale, al fine di otti-

mizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, sono determinate le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'art. 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 26, a norma del quale «Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 1, comma 47 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che modifica l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungendo dopo la lettera *e)* la seguente «e-*bis*) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato»;

Visto l'art. 5, comma 11, lettera e-*bis*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a norma del quale «e-*bis*) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., diverse da .quelle di cui al comma 7, lettera *b)*, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato. Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia»;

Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali: *i)* che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie; *ii)* che l'entità della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione; *iii)* che la garanzia non assista più dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; *iv)* che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;

Visti gli orientamenti della Commissione europea in tema di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, la Comunicazione sul settore bancario (2013/C 216/01) e la Comunicazione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)»;

Vista la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

Vista la Comunicazione della Commissione recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (2014/C 200/01);

Decreta:

Art. 1.

1. È garantita dallo Stato l'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito «CDP») rappresentata da crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o di garanzia, per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La garanzia dello Stato viene concessa a titolo oneroso ed è diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria di provvista effettuata da CDP a favore di banche, economicamente e finanziariamente sane, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1. Entro tale limite massimo di copertura, la garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione creditizia, comprensiva di capitale e interessi, di CDP nei confronti della banca.

4. La garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare di ciascuna garanzia concessa da CDP a banche sui finanziamenti a favore di soggetti, economicamente e finanziariamente sani, beneficiari della tariffa incentivante, di cui al citato art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Entro il predetto limite, la garanzia dello Stato copre fino all'80 percento della somma liquidata da CDP alla banca garantita.

5. Ai fini della individuazione di banche e di soggetti economicamente e finanziariamente sani, CDP applica gli orientamenti comunicati dalla Commissione europea.

Art. 2.

1. La garanzia dello Stato sulle esposizioni di cui all'art. 1, è remunerata da CDP mediante il pagamento di un corrispettivo quantificato sulla base di parametri di mercato, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP sulla quota non garantita dallo Stato dell'operazione finanziaria di provvista o di garanzia.

2. CDP, sulla base di propri sistemi interni, metodologie e procedure, anche avvalendosi di soggetti terzi, effettua la valutazione del merito di credito di ciascuna esposizione garantita dallo Stato ai sensi dell'art. 1, monitorandone l'andamento per l'intera durata dell'operazione.

3. La convenzione di cui all'art. 4 definisce le modalità e la periodicità con cui CDP comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità informatiche, gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2, nonché gli altri dati necessari alla quantificazione del corrispettivo di cui al comma 1 e all'efficace monitoraggio delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella medesima convenzione, sono definite le modalità di calcolo e di versamento della remunerazione di cui al comma 1, tenuto anche conto dei costi di gestione sostenuti da CDP.

Art. 3.

1. Le istanze di escussione della garanzia dello Stato, adeguatamente documentate, sono trasmesse dalla CDP al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza:

a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento, in caso di inadempimento relativo al rimborso delle operazioni di provvista dedicata, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla banca;

b) entro sei mesi dal pagamento effettuato da CDP a seguito di escussione da parte della banca garantita.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto a CDP dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'escussione della garanzia dello Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 4.

3. A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, in tutti i diritti spettanti a CDP verso il debitore inadempiente per le somme pagate e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per il tramite della stessa CDP che può avvalersi di soggetti professionali operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella convenzione di cui all'art. 4, al recupero delle somme pagate a CDP, degli interessi calcolati al tasso di mora definito contrattualmente nelle operazioni di provvista dedicata o di garanzia maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, nonché delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Le somme recuperate da CDP a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero, coprono in primo luogo le spese sostenute per il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e della CDP. Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute per il recupero, devono essere versate da CDP al bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera e-*bis*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia sono disciplinati con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 45

15A00320

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2014.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Soave sia il vento S.S.O.P.», in Roma ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati

presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Soave sia il vento S.S.O.P.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Spalato, 14, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'8 ottobre 2014, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando lacune nel materiale presentato e nella documentazione e nell'esposizione, durante l'audizione, dell'impianto teorico della Scuola di cui viene richiesto il riconoscimento legale; che tale richiesta risulta gravemente carente dal punto di vista dei riferimenti scientifici che, datati e fortemente limitati, non prendono in considerazione aspetti quali la verifica empirica dell'intervento psicoterapeutico, l'inquadramento diagnostico delle psicopatologie trattate, l'integrazione e il dialogo interdisciplinare con aree cliniche e di ricerca imprescindibili per la formazione alla professione di psicoterapeuta; che, infine, la scuola proposta sembra caratterizzarsi più in riferimento all'esperienza di formazione personale del proponente che alle conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione di psicoterapeuta;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Soave sia il vento S.S.O.P.» con sede in Roma, via Spalato, 14, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

Il capo del dipartimento: MANCINI

15A00362

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 gennaio 2015.

Determinazione, per l'anno 2015, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2015 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 24 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2015 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2015, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2015

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2015

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Industria	Operai	I		1.920,51	1.920,51
		II	1.920,52	2.033,27	2.033,27
		III	2.033,28	2.146,03	2.146,03
		IV	2.146,04	in poi	2.258,75
	Impiegati	I		2.258,75	2.258,75
		II	2.258,76	2.684,30	2.684,30
		III	2.684,31	3.109,89	3.109,89
		IV	3.109,90	3.535,46	3.535,46
		V	3.535,47	in poi	3.961,01
Industria edile	Operai	Operai			1.920,52
		Operai specializzati			2.111,71
		Operai 4° livello			2.258,75
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.258,75
		Impiegati di concetto			2.600,45
		Impiegati direttivi di VI livello			3.218,31
		Impiegati direttivi di VII livello			3.698,10
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I		1.920,51	1.920,51
		II	1.920,52	2.033,27	2.033,27
		III	2.033,28	2.146,03	2.146,03
		IV	2.146,04	in poi	2.258,75
	Impiegati	I		2.258,75	2.258,75
		II	2.258,76	2.684,32	2.684,32
		III	2.684,33	3.109,89	3.109,89
		IV	3.109,90	3.535,46	3.535,46
		V	3.535,47	in poi	3.961,01
Credito	Seconda area professionale				2.403,06
	Terza area professionale	I livello			2.492,04
		II livello			2.815,03
		III livello			3.138,04
		IV livello			3.397,03

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2015

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Assicurazioni		Ausiliari			2.230,85
		Impiegati d'ordine			2.437,26
		Impiegati di concetto			2.654,83
		Vice capi ufficio			2.851,49
		Capi ufficio			3.134,63
Commercio		Impiegati con funzioni direttive (I livello)			2.449,13
		Impiegati di concetto (II livello)			2.299,19
		Impiegati di concetto (III livello)			2.118,13
		Personale d'ordine (IV livello)			2.043,24
		Altro personale (V livello)			1.973,52
		Altro personale (VI livello)			1.472,80
Trasporto aereo		Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali			3.412,86
		Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità			3.119,26
		Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)			2.924,70
		Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)			2.436,57
		Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello			2.341,03
Agricoltura		Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I			1.670,16
		Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)			1.538,38
		Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)			1.424,01
		Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)			1.356,36
		Operai specializzati super			1.548,13
		Operai specializzati			1.483,96
Industria cinematografica		Figure professionali di massimo livello (VII livello)			4.232,27
		Figure professionali intermedie (VI livello A e B)			3.676,58
		Assistenti attività professionali e capi squadra			3.180,65
		Maestranze qualificate (III e IV livello)			3.023,05
		Aiuti attività tecniche e professionali (II livello)			2.483,30
		Operai generici			2.288,02
		Generici cinematografici			2.179,25

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2015

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
			Da	Fino a	
Spettacolo		Impiegati direttivi			2.410,78
		Impiegati con funzioni direttive			2.165,30
		Impiegati di concetto			1.969,34
		Impiegati d'ordine			1.781,06
		Operai specializzati			1.919,83
		Operai			1.685,02
		Professori d'orchestra			2.288,02
		Artisti del coro			1.728,75
		Tersicorei			2.050,95
		Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			1.705,74
Artigianato		Impiegati e operai specializzati			2.275,49
		Impiegati d'ordine e operai qualificati			1.948,42
		Operai			1.797,10

QUADRI VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		3.961,01	3.961,01
	II	3.961,02	4.713,80	4.713,80
	III	4.713,81	5.466,60	5.466,60
	IV	5.466,61	6.219,39	6.219,39
	V	6.219,40	6.972,21	6.972,21
	VI	6.972,22	in poi	7.724,92
Industria edile	I		3.961,01	3.961,01
	II	3.961,02	4.267,51	4.267,51
	III	4.267,52	4.574,01	4.574,01
	IV	4.574,02	4.880,51	4.880,51
	V	4.880,52	in poi	5.186,97
Autotrasporto e spedizione merci	I		3.961,01	3.961,01
	II	3.961,02	4.713,79	4.713,79
	III	4.713,80	5.466,58	5.466,58
	IV	5.466,59	6.219,36	6.219,36
	V	6.219,37	6.972,13	6.972,13
	VI	6.972,15	in poi	7.724,90
Credito	I livello			3.206,12
	II livello			3.409,42
	III livello			3.851,00
	IV livello			4.590,72
Agricoltura	Unica			2.868,32
Assicurazioni	I		3.281,08	3.281,08
	II	3.281,09	3.621,04	3.621,04
	III	3.621,05	in poi	3.961,00
Commercio	I		2.382,18	2.382,18
	II	2.382,19	2.997,96	2.997,96
	III	2.997,97	in poi	3.613,70
Trasporto aereo	I		4.093,48	4.093,48
	II	4.093,49	4.727,04	4.727,04
	III	4.727,06	in poi	5.360,59

DIRIGENTI - VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	6.974,23	6.974,23
	III	6.974,24	8.058,65	8.058,65
	IV	8.058,66	9.143,08	9.143,08
	V	9.143,09	10.227,49	10.227,49
	VI	10.227,50	11.311,57	11.311,57
	VII	11.311,58	12.396,00	12.396,00
	VIII	12.396,01	13.480,42	13.480,42
	IX	13.480,43	14.565,19	14.565,19
	X	14.565,20	in poi	15.649,53
Industria edile	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	6.974,31	6.974,31
	III	6.974,32	8.058,71	8.058,71
	IV	8.058,72	9.143,11	9.143,11
	V	9.143,12	10.227,54	10.227,54
	VI	10.227,55	11.311,95	11.311,95
	VII	11.311,96	12.396,36	12.396,36
	VIII	12.396,37	13.480,78	13.480,78
	IX	13.480,79	14.565,19	14.565,19
	X	14.565,20	in poi	15.649,53
Autotrasporto e spedizione merci	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	6.974,31	6.974,31
	III	6.974,32	8.058,71	8.058,71
	IV	8.058,72	9.143,11	9.143,11
	V	9.143,12	10.227,54	10.227,54
	VI	10.227,55	11.311,95	11.311,95
	VII	11.311,96	12.396,36	12.396,36
	VIII	12.396,37	13.480,78	13.480,78
	IX	13.480,79	14.565,19	14.565,19
	X	14.565,20	in poi	15.649,53

DIRIGENTI - VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Credito	I		5.889,88	5.889,88
	II	5.889,89	7.042,34	7.042,34
	III	7.042,35	8.194,79	8.194,79
	IV	8.194,80	9.347,25	9.347,25
	V	9.347,26	10.499,69	10.499,69
	VI	10.499,71	11.652,15	11.652,15
	VII	11.652,16	in poi	12.804,61
Agricoltura	Unica			3.853,61
Assicurazioni	I		5.793,65	5.793,65
	II	5.793,66	7.495,33	7.495,33
	III	7.495,34	9.175,08	9.175,08
	IV	9.175,10	10.843,88	10.843,88
	V	10.843,89	in poi	12.512,67
Commercio	I		5.507,05	5.507,05
	II	5.507,06	7.117,24	7.117,24
	III	7.117,25	8.699,56	8.699,56
	IV	8.699,57	in poi	10.281,87
Trasporto aereo	I		6.089,32	6.089,32
	II	6.089,33	8.489,72	8.489,72
	III	8.489,73	10.890,12	10.890,12
	IV	10.890,13	13.235,70	13.235,70
	V	13.235,71	in poi	15.471,61

GIORNALISTI - VALORI 2015

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Giornalismo	I		3.730,89	3.730,89
	II	3.730,91	5.052,61	5.052,61
	III	5.052,62	6.374,33	6.374,33
	IV	6.374,34	7.696,05	7.696,05
	V	7.696,06	in poi	9.017,79

15A00351

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2014.

Classificazione a strada statale S.S. 612 «della Val di Cembra» della variante all'abitato di Castello di Molina di Fiemme e declassificazione a strada comunale del tratto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Vista la nota n. S106/13/491969/19.5.6/177ALF dell'11 settembre 2013, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale, quale parte della s.s. 612 «della Val di Cembra», della variante all'abitato di Molina di Fiemme, che si estende dal km 41,235 al km 42,080, e la contestuale declassificazione a strada comunale del tratto sotteso;

Visto il voto n. 110/13 reso nell'adunanza del 31 luglio 2014, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V sezione, ha espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a strada statale s.s. 612 «della Val di Cembra», della variante all'abitato di Molina di Fiemme e della contestuale declassificazione a strada comunale del relativo tratto;

Decreta:

Art. 1.

La variante all'abitato di Molina di Fiemme, di lunghezza pari a km 0,910, che sottende il tratto esistente di s.s. 612 «della Val di cembra» dal km 41,235 al km 42,080, è classificata strada statale s.s. 612 Variante di Molina di Fiemme (Trento).

Art. 2.

Il tratto esistente di s.s. 612 «della Val di Cembra» dal km 41,235 al km 42,080 della lunghezza di km 0,845, sotteso dalla nuova viabilità, è declassificato e trasferito al comune di Castello-Molina di Fiemme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2014

Il Ministro: LUPI

15A00361

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 2014.

Concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime di *de minimis* a favore di imprenditori ittici armatori delle imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri, quale contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A, resa obbligatoria alla data del 31 maggio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 «che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il D.P.C.M. n. 105 del 25 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura che prevede la possibilità di concedere aiuti e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica;

Ritenuto opportuno intervenire attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nell'ambito degli aiuti in regime di *de minimis* previsti dall'Unione europea, per attenuare il disagio derivante dalla crisi economica del settore;

Considerato l'art. 10 del Reg. (CE) n. 1224/2009 che richiama l'allegato II, parte I, della direttiva 2002/59/CE, modificato dall'allegato 2, capo I della direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011, «Obblighi riguardanti le apparecchiature di bordo», che prevede l'installazione del sistema di identificazione automatica A.I.S. di classe A sui:

pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri- entro il 31 maggio 2012;

pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiori a 24 metri- entro il 31 maggio 2013;

pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri- entro il 31 maggio 2014;

pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6-*bis* a decorrere dal 30 novembre 2010;

Considerato che l'installazione obbligatoria del sistema di identificazione automatica A.I.S. di classe A a bordo dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri, entro il 31 maggio 2014, è volta alla tutela della sicurezza della navigazione nonché alla salvaguardia della vita umana a bordo (convenzione SOLAS);

Vista la nota n. 4511 del 19 novembre 2014 della D.G. pesca sulla quale il Capo Dipartimento ha espresso parere favorevole in merito alla predisposizione del decreto attuativo delle misura trattandosi di attività meramente gestionale;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla concessione di un contributo forfettario agli imprenditori ittici armatori di unità da pesca con lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri, dotati del sistema di identificazione automatica A.I.S. di classe A, nel quadro degli aiuti *de minimis* consentiti dall'Unione Europea, in considerazione dell'importanza degli obiettivi comunitari in materia di controllo;

Decreta:

Art. 1.

Per effetto del presente provvedimento è assunto l'impegno della somma di € 247.995,00 in favore degli imprenditori ittici armatori di unità da pesca, indicati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A.

Art. 2.

1- Possono accedere al contributo di cui all'art. 1, gli imprenditori ittici armatori di unità da pesca per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore 15 metri e inferiore ai 18 metri, dotati del sistema di identificazione automatica A.I.S di classe A, installato nei termini previsti dalla normativa di riferimento, che presentano istanza all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca, entro e non oltre il 30 aprile 2015.

2 - La domanda e la relativa dichiarazione sostitutiva dovranno essere redatte secondo i modelli allegati, che sono parte integrante del presente decreto e presentate all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca corredate dalla seguente documentazione:

copia del documento d'identità in corso di validità;

fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A.

3 - L'Autorità marittima procede all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità e veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze presentate.

4 - A conclusione dell'istruttoria, l'Autorità marittima trasmette, entro 30 giorni alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura- Pemac IV, la documentazione ed il relativo esito.

Art. 3.

1 - Il contributo per gli oneri relativi all'installazione del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A in favore dei soggetti indicati al precedente art.1 è determinato, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, nella misura massima di € 495,00, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del massimale previsto dal Reg. (CE) del 24 luglio 2007, n. 875, relativo agli aiuti *de minimis*.

Art. 4.

Il suddetto importo farà carico nell'ambito dell'unità di voto 1.5 di pertinenza del centro di responsabilità -Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca-cap.1482 «Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca», dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, divulgato sul sito internet di questo Ministero ed affisso negli albi delle Capitanerie di porto.

Roma, 2 dicembre 2014

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 4539

(All .I)

All'Ufficio marittimo di………………..
(Ufficio d'iscrizione dell'unità di pesca)

Il sottoscritto_____________________________, nato a ___________________(___) il_________ (CF___________________) in qualità di _______________________________dell'impresa di pesca __________________________________ (P.I.__________________________________), con sede in ____iscritta al Registro delle Imprese di pesca di_________ _____________ al n._______, armatrice della seguente unità :

- n. iscrizione al n.________ dei RRNN.MM.GG di _________________________________
  n. U.E.______________________ GT_____LFT_______;

CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare del contributo, a valere sul Regolamento *de minimis* n. 875 del 2007, di cui al D.M. del ______________

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità in corso di validità;
- fattura d'acquisto del dispositivo di identificazione automatica A.I.S. di classe A.

Per l'accredito il sottoscritto comunica (in stampatello) le seguenti coordinate bancarie :

n. conto corrente_____________________intestato a _________________________presso la Banca

____________________________________ codice IBAN_________________________________

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

(LUOGO E DATA)

IL RICHIEDENTE

(All.I b)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto_____________________________, nato a ___________________(___) il_________ (CF___________________) e residente a _________________________________ (______) in via _____________________________________recapito telefonico___________ in qualità di ______________________________dell'impresa di pesca ____(P.I._________________________________) , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che l'impresa di pesca è iscritta al Registro delle Imprese di pesca di __________________ al n.____________;
- che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta al numero___________ dei RRNN.MM.GG di _____________________con n. U.E.___________ e di LFT________ ;
- che la predetta unità è in possesso della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità n_______________ rilasciata in data__________________;
- che la copia della documentazione contabile allegata è conforme all'originale;
- che le spese presentate e documentate sono state sostenute nel periodo indicato dal Decreto;
- di non aver richiesto e di non aver ottenuto per le spese di cui alla documentazione contabile allegata altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato;
- di aver percepito nel triennio precedente i seguenti aiuti de minimis per un importo complessivo di ___________________________________;
- di aver installato a bordo dell' unità da pesca n.UE___________il dispositivo del sistema di identificazione automatica A.I.S. di classe A.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità)

n_UE	*Matricola*	*LFT*	*Nome_arm*
ITA000010743	00PE01281	15,00	CONSIGLIO CONCETTA
ITA000011069	04PE00483	15,00	PALMISANO DOMENICO
ITA000015149	01PO00963	15,00	SCALAMBRI PESCA SCOGLITTI SOC. COOP. A.R.L.
ITA000024694	05RA02142	15,00	MANTOVANI GIOVANNI
ITA000025285	01TP01261	15,00	F.LLI LODATO DI SALVATORE LODATO E C S.N.C
ITA000025601	01PS00756	15,00	BLUE FIN DI CIAVAGLIA ADAMO & C. S.N.C.
ITA000026123	00CR01166	15,00	COSTANZO SALVATORE SANTO
ITA000018998	02GE03421	15,02	ATLAS SOCIETA COOPERATIVA
ITA000019333	01CI00096	15,03	MANTOVAN FERDINANDO
ITA000024812	00PC01271	15,03	KAROL S.A.S. DI TERRA MASSIMO & C.
ITA000025234	07PA02025	15,03	MADONNA DEL LUME SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000023473	00CV02269	15,04	IL DESTRIERO SOC. COOPERATIVA
ITA000024941	00CA03983	15,04	COOP. PESCATORI FRECCIA DEL MARE SOC. COOP.
ITA000019804	02CR00321	15,05	'PUNT'ALICE' SOC COOP A R.L.
ITA000023540	03VE00899	15,05	SOC.COOP.CAORLINA S.C.A R.L.
ITA000025224	01IM01872	15,05	IANNI' GIUSEPPE
ITA000019116	00CA04020	15,06	BAIO TERESA
ITA000008124	04PE00593	15,07	LICCIARDI ANTONINO
ITA000012067	05RA01456	15,07	MAESTRI MICHELE
ITA000014772	00SR01935	15,08	JONIO PESCA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000025163	05BA00861	15,08	COOPERATIVA PESCATORI P. CONENNA A R.L.
ITA000025651	00MF03210	15,08	COOP. PESCA UNIVERSO S.C.R.L.
ITA000009729	00PC01044	15,09	FANESI A. & PAGLIARO F. S.N.C.
ITA000009732	00PC01049	15,09	TRANQUILLI RICCARDO
ITA000010683	03SR00835	15,09	SCALA ANTONIO
ITA000024929	02SB00293	15,10	BERUSCHI PASQUALE & C. S.N.C.
ITA000024947	04SA00661	15,10	ITTICA CETARA DEI FRATELLI FERRIGNO DI FERRIGNO EMILIO E C.SAS
ITA000010428	08PC00578	15,12	VIOLINI GINO E FRANCESCO SNC
ITA000018973	04BA01512	15,12	RANIERI ANGELO
ITA000026491	07PA02070	15,13	NETTUNO PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.
ITA000000299	02AN00618	15,14	F/LLI PALAZZI SNC
ITA000017154	00VG03533	15,14	CAMMARATA DAVIDE GIULIANO SAS
ITA000019138	00ML01112	15,14	GADALETA DOMENICO, ANGELO TOMMASO,ALESSANDRO E GIULIANO SNC
ITA000017845	04SB00287	15,15	ROKY DI SULPIZI UMBERTO & C. SAS
ITA000026368	00PC01406	15,16	CUGINI FANESI S.A.S. DI ANTONIO FANESI
ITA000009555	04PA01160	15,18	PALAZZO GIUSEPPE
ITA000009982	00OR00073	15,18	PRESENZA LEONARDO E FRATELLI SNC DI PRESENZA LEONARDO & C.
ITA000009983	00PC01364	15,18	D'INCECCO PASQUALE
ITA000010193	04PC00498	15,20	PAPIRI MARIA TERESA & C. SNC
ITA000010416	08PC00557	15,20	EREDI ROMAGNOLI FRANCO SAS DI ROMAGNOLI MONIA & C.
ITA000010425	08PC00570	15,20	CAPPELLETTI VALENTINO
ITA000017696	05BA00767	15,20	SUGLIA COLOMBA
ITA000024538	03MN01013	15,20	L'ONDAVIVA DI FRANZONI LARRY & C. SNC
ITA000025514	06MZ00525	15,20	COOPERATIVA PESCATORI NOI STESSI SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000003876	02GA00967	15,22	VITIELLO GIUSEPPE & BALZANO DOMENICO SNC
ITA000023491	01RA00983	15,24	FELLETTI ARIBERTO
ITA000018626	01LM00349	15,25	B.M. MARE SAS DI MURRU ANTONIO DIEGO &C.
ITA000026593	07MZ00537	15,25	COOPERATIVA PESCATORI S. SALVATORE A R. L.
ITA000014533	04SB00232	15,27	ERCOLI LUIGI & FIORIMANTI CLAUDIO SNC
ITA000016863	03VE00355	15,27	BARCA S. ELENA S.A.S. DI RUZZA GIACOMO & C.
ITA000003151	00CT02654	15,30	STABILE SALVATORE
ITA000005207	01LI01314	15,30	M/P CESARINA DI DI MEGLIO FELICITA & C. S.A.S.
ITA000015134	01PO00926	15,30	FERRARA NUNZIO
ITA000027559	02BL00823	15,30	MASTRAPASQUA DOMENICO & MASTRAPASQUA PANTALEO SNC
ITA000025996	01OS00306	15,31	ACLI PESCA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000026220	01BL00452	15,31	EREDI DI CASSANO GENNARO DI CASSANO COSIMO & C. SNC
ITA000000450	00MV01239	15,32	FALCETTA GIUSEPPE & GIANNINI MATTIA
ITA000010204	02LI02903	15,32	MANNO ANTONIO
ITA000009635	00MV01343	15,33	CRISCI VINCENZO

ITA000010678	01PE00592	15,33	PICCIONE DOMENICO
ITA000011611	01RA00941	15,33	GUERRIERO SAS DI FELLETTI M.E C.
ITA000019223	00SA02517	15,33	SOCIETA' COOP. CAMPANIA PESCA ARL
ITA000003739	01GA00963	15,34	DI RUSSO SALVATORE
ITA000025675	07PA02041	15,34	NETTUNO PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.
ITA000014304	00SB00299	15,35	FIGLIOLA GUIDO
ITA000014320	00CV02244	15,35	ANGELA MARIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000018652	04OL00353	15,35	SOC. COOP. PESCATORI MARITTIMI
ITA000023572	03RM01119	15,36	PINI PAOLO & C. S.A.S.
ITA000025221	03CT00503	15,38	PENNISI MARIO
ITA000027405	01RO02512	15,38	PALOMBA ROBERTO
ITA000025233	02CA01225	15,40	STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000025508	03PA00632	15,40	SETTEMBRINI ROSALIA
ITA000011166	03MF00602	15,41	VALE E GAIA SRL
ITA000010115	01OR00017	15,42	F.LLI SANTINI SNC DI SANTINI FRANCO & C.
ITA000015019	03SR00758	15,42	CANNARELLA ANGELO
ITA000017911	00CI03151	15,42	ZENNARO GIORGIO E SONGINI MARCO SNC
ITA000015965	03PA00637	15,43	ROMEO DOMENICO
ITA000026304	04BA01580	15,43	RANIERI DOMENICO & C. SNC
ITA000015023	01PO01085	15,45	PESCATORI DEL GOLFO - GELA SOCIETA COOPERATIVA -
ITA000027491	02CA01153	15,45	CO.PES.CA. SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000019548	03PE00636	15,46	CIANCIMINO GIOVANNI
ITA000019232	04BA01627	15,47	COMES FRANCESCO & PAOLO SNC
ITA000017146	07PA02099	15,49	SORRENTINO S R L
ITA000000570	02AN00609	15,50	BOCCHINI GIULIA & C. S.N.C.
ITA000000834	01PS00594	15,50	ROSATO PAOLO & C SNC
ITA000002969	03CS00806	15,50	ESPOSITO GAETANO
ITA000006244	10ME01337	15,50	A FULUA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000010116	00LI10014	15,50	RE FRANCO S.A.S. DI DI IORIO STEFANIA & C.
ITA000012577	06RC00208	15,50	SOC.COOP.PESCA MARIA DI PORTO SALVO ARL
ITA000014151	15SA00312	15,50	SOL-LEVANTE- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
ITA000018972	00TA04546	15,50	MARANGIONE PASQUALE
ITA000019107	05GL00020	15,51	ABATERUSSO GIOVANNI
ITA000026517	00PE01265	15,51	VOLPE RICCARDO
ITA000026518	03CI00720	15,51	VERONESE CARLO
ITA000000312	00AN03832	15,52	MANCINI & BIGONI SNC
ITA000016379	03MN00918	15,52	DAL FORNO GIULIANO & C. SNC
ITA000018941	00TM00222	15,53	SARCHIONE VITA ANTONIETTA
ITA000014547	04SB00253	15,54	FRAGOLETTI & GIOACCHINI S.N.C.
ITA000016970	03VE00670	15,54	PESCATORI PIAVE SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000023300	00CR01195	15,54	TOLONE NICOLA
ITA000006348	14ME00556	15,55	IANNINO NUNZIATA
ITA000006574	00CR01217	15,55	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI HERA LACINIA
ITA000007510	00SP04578	15,55	MARULLO SALVATORE
ITA000009392	06PA00130	15,55	FRATELLI MANCUSO SNC
ITA000026126	06MZ00528	15,55	"BLUE FISH SOCIET? COOPERATIVA"
ITA000000342	03PS00552	15,56	CEVOLI MIRCO SNC
ITA000026831	05BA00894	15,56	COOPERMOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
ITA000016013	00TP02033	15,58	BARRACO SALVATORE & C. S.N.C.
ITA000000819	01PS00578	15,60	GIOMMI GAURO E C. SAS
ITA000010365	00OR00105	15,60	CUCCIOLO DI CIARROCCHI R. & CAPICCIOTTI P. SNC
ITA000010423	08PC00565	15,60	SAN GIUSEPPE PESCA DI DI GAETANO ZEFFERINO & C. S.A.S.
ITA000013163	08RM00686	15,60	IL MINCIO S.A.S. DI CASTELLUC CIA ANGELO, BUGLI ARNALDO & C.
ITA000015010	03SR00947	15,60	QUATTROCCHI SEBASTIANO
ITA000004061	00SP04421	15,61	PERNICE TOMMASO
ITA000009533	07PA01848	15,61	GIUSEPPE PADRE SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000019572	03VE00887	15,61	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI MARCO POLO
ITA000014410	02SB00279	15,62	MALAVOLTA G. E VANNINI A. E C. S.N.C.
ITA000027791	00SB00578	15,62	BF PESCA DI FORACAPPA REMO&C.SNC
ITA000007770	03MN00907	15,66	BALDI DI DAL FORNO GIOVANNI MARIO & STIVEN S.N.C.
ITA000014200	02GE03419	15,67	M.P. ACQUARIO SAS DI DHIB ZOUHAIER BEN ALI & C.

ITA000025681	03SR00992	15,68	MOROPESCA S.R.L.
ITA000000470	00TG02666	15,70	MONTELLA ISIDORO
ITA000000669	00PS01669	15,70	BOCCHINI MAURIZIO & C. SNC
ITA000000713	00PC01410	15,70	DE BARI GRAZIANA
ITA000010969	00PO00564	15,70	IBLEA PESCA SOC. COOP
ITA000011705	01RA00699	15,72	FANTINUOLI MARCO
ITA000026578	00BR03874	15,72	LAPADULA VITO E SANTE S.N.C.
ITA000018797	07AN00678	15,73	TROVELLESI LEDA E C. SNC
ITA000023327	04RM00725	15,74	CIALOTTI ROBERTO E C. SNC
ITA000003871	01GA01338	15,77	SCARPELLINO COSMO DAMIANO
ITA000012383	00PO00660	15,78	IL PADRINO SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000019041	00MF03125	15,78	FIORE MICHELE
ITA000019131	00TM00196	15,78	DI CANDIA CARLO
ITA000019582	00CC00174	15,78	SOCIETA' COOPERATIVA SIBARI PESCA A RL
ITA000025470	00MF03204	15,78	PAPA FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000007731	03MN00858	15,80	BROCHETTA FRANCESCO & C. S.N.C.
ITA000023338	01RC00510	15,80	SOC.COOP.PESCA MARIA DI PORTO SALVO ARL
ITA000024903	06PA00142	15,80	COOPERATIVA PESCE SPADA
ITA000025524	08RM00737	15,80	PARI GIANCARLO
ITA000028293	02LI02914	15,80	LUSITANIA S.N.C. DI GRECO ALFIO & C.
ITA000018434	00CI03244	15,82	SNC GIONNI ALBERTO DI FABRIS GIORGIO & C.
ITA000009939	00SB00384	15,83	ROMANI FEDERICO & TAFFONI MARIA TERESA S.N.C.
ITA000010773	00SP04230	15,84	SACCO VINCENZO
ITA000012110	00RM04486	15,85	CICIONI MARIAGRAZIA E C. SNC
ITA000000991	03PS00501	15,88	GRECO PLACIDO & C. SNC
ITA000017152	00VG03528	15,88	F.LLI BANCAROTTA PASQUALE E SEBASTIANO SNC
ITA000009546	07PA01866	15,89	ZIZZO SALVATORE
ITA000000990	03PS00500	15,90	MARCACCINI RENZO E C. SNC
ITA000001191	04BA01391	15,90	SPINOSA FRANCESCO E C. S.N.C.
ITA000003464	02RC00361	15,90	ARGONAUTA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000015077	03SR00849	15,90	RIZZA VINCENZA
ITA000003209	00CT02759	15,91	SOTTILE CARMELO
ITA000012810	00RM04267	15,91	ARLOTTI ELVIO E RINALDI ILIANA SNC
ITA000018124	04RM00687	15,91	SACO' PADRE DI SANTINI ANTONIO & C. SAS
ITA000011745	00CI03616	15,92	VIPEMAR S.A.S. DI PERINI WILLIAM E C.
ITA000016042	04PE00575	15,92	PUCILLO PIETRO
ITA000026414	03PS00550	15,93	DELLA COSTANZA CLAUDIO & FIGLIO SNC
ITA000015132	01PO00921	15,95	NICOLETTI BENEDETTO
ITA000024590	03GL00026	15,95	COOPERATIVA PESCATORI DELLO JONIO A R.L.
ITA000026823	03GL00088	15,95	PELUSO MARIO
ITA000008440	04SB00340	16,00	LUCIANI UMBERTO
ITA000009086	03PA00541	16,00	CIARAMITARO MERCURIO
ITA000010697	01PE00654	16,00	ONORIO GIUSEPPE
ITA000012630	08RC00215	16,00	MARTINO PASQUALE
ITA000000309	02BL00811	16,01	DI PILATO FRANCESCO & VITO SNC
ITA000026250	12LI00218	16,01	DI BIASE NADIA
ITA000024771	01CI00058	16,05	MANTOVAN GABRIELE
ITA000019230	01RA00986	16,07	FARINELLI MASSIMO
ITA000010611	00PE01132	16,09	MARRALI ANTONINO
ITA000003653	00GA01477	16,10	TORROTTA ANTONIO
ITA000003819	01GA01313	16,10	F.LLI MORLE' DI MORLE' L. & A. SNC
ITA000007504	01MN02096	16,10	EURO SEI S.A.S. DI TROIAN GUERRINO & C.
ITA000008448	01IM01867	16,10	SANGREGORIO PESCA SNC DI SANGREGORIO ORLANDO E ROBERTO
ITA000014534	04SB00233	16,10	BRONZI LUIGI & C. S.A.S.
ITA000024917	00CI03334	16,10	SQUALO II DI TIOZZO MARIO E C. SNC
ITA000024918	00CI03335	16,10	TIOZZO MARIO,FELICE E SEVERINO S.N.C.
ITA000027513	03PE00688	16,10	BENTIVEGNA FRANCESCO E BENTIVEGNA CALOGERO SNC
ITA000003841	02GA00747	16,12	FERRUCCI BENITO
ITA000024857	04RM00760	16,12	MAGGIORE FRANCESCO
ITA000025051	05CA00177	16,12	ARMUS SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000025340	01PT01941	16,12	RAMAR S.R.L.

ITA000025525	00TM00243	16,12	D'ONOFRIO BENIAMINO
ITA000026025	00SV05028	16,12	IMPRESA DI PESCA MARITTIMA DE TULLIO DAMIANO E PORTA SNC
ITA000028397	08LI00103	16,12	COSTAGLIOLA MARCO E C. SAS
ITA000010655	00PE01198	16,13	COSTA GIUSEPPE
ITA000001295	05BA00758	16,15	COOPERMOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
ITA000002970	03CS00807	16,15	ESPOSITO GAETANO
ITA000006847	03BL00462	16,15	'L'AURORA' SOC. COOP. DELLA PESCA A.R.L.
ITA000014548	04SB00255	16,15	IULITTI GIANFRANCO & C. S.N.C.
ITA000015070	03SR00838	16,15	LUPO GIUSEPPINA
ITA000006019	05MZ00287	16,16	SERIO FRANCESCO
ITA000000324	00AN03846	16,17	LA CAVALLETTA SNC DI TAMBURELLO A.E IACOB ANA RUXANDRA
ITA000000564	00AN04090	16,18	ROSSI AMERICO E C. SNC
ITA000027229	00MF03280	16,18	OLIVIERI LUIGI
ITA000005102	00IM01180	16,20	SOC. COOP. IMPERIA PESCA
ITA000009826	00SB00546	16,20	QUONDAMATTEO FEDERICO & C SNC
ITA000019436	02CR00348	16,22	MENGONI GALLIANO E C. SNC
ITA000008775	04OL00280	16,23	SOC. COOP. PESCATORI MARITTIMI
ITA000019435	00PC01315	16,23	CAMPLONE MARIO
ITA000019449	00PT01534	16,23	BAINZU LEONE S.A.S. DI SANNINO MARCO & C.
ITA000003143	00CT02641	16,25	MOLINO FRANCESCO
ITA000003219	00CT02798	16,25	CALOGERO SEBASTIANO
ITA000005015	01IM01840	16,25	MOTOBARCA PATRIZIA DI DI GERLANDO A E SACCHETTI P SNC
ITA000005120	00MF03065	16,25	LA TORRE GIUSEPPE
ITA000009824	02LI02895	16,25	ARCOBALENO SAS DI PENNISI SALVATORE & C.
ITA000023442	00SR02484	16,25	MOLINO SALVATORE
ITA000004081	04GA01170	16,26	DI LELLO ELIO
ITA000002256	00CI02762	16,27	S.N.C. F.LLI FABRIS DI FABRIS MAURIZIO E C.
ITA000012146	03MN01008	16,27	DIAMANTE DEI F.LLI CASASOLA MAURO & FABIO S.N.C.
ITA000018791	00CR01192	16,27	SITRA ANGELO
ITA000011137	00PF01920	16,28	TROCCOLO NICOLA
ITA000019047	12SA00274	16,29	PIERINI ASCIONE CIRO
ITA000000359	05BA00919	16,30	COOPERATIVA PESCATORI P. CONENNA A R.L.
ITA000000458	00MF03338	16,30	MARZIALI PALMIRO - ENRICO E BARBONI ANNAMARIA S.N.C.
ITA000000556	00AN04093	16,30	BURINI ANGELO E BURINI ENNIO SNC
ITA000005098	00LI09756	16,31	MORLE' ANIELLO E C. S.N.C.
ITA000026189	00OR00123	16,31	NETTUNO DI CELLINI CLAUDIA & C. SAS
ITA000017716	05CT00850	16,32	COSTANZO GAETANO
ITA000007273	00CR01063	16,33	MESSINA ALDO
ITA000024765	00MF03283	16,34	PAPA FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000008785	04OL00301	16,35	COOPERATIVA PESCATORI ASSISTENZA E LAVORO
ITA000003874	02GA00964	16,36	DI MEGLIO DIONIGI E FABIO SNC
ITA000009551	07PA01872	16,36	ZIZZO FRANCESCO
ITA000007149	00ML01068	16,38	GADALETA DOMENICO, ANGELO TOMMASO,ALESSANDRO E GIULIANO SNC
ITA000016555	00VE07804	16,38	GHEZZO GIOVANNI & C SNC DI GHEZZO MAURIZIO & C
ITA000017677	00GT00671	16,38	COOP. ROSA DEI VENTI SRL
ITA000016935	00SP04535	16,39	MARTORANA SALVATORE
ITA000003490	05CT00824	16,40	COSTANZO FRANCESCO
ITA000014558	04SB00266	16,40	ADDAZI E GASPARRONI S.N.C.
ITA000016420	03MN00945	16,40	FILIPPO GIULIO
ITA000024637	03CI00683	16,40	CASELLATO MAX
ITA000024936	00RM04497	16,40	AURORA DI PARA ATOS E ANDREA SNC
ITA000001626	04PE00555	16,43	LA GRECA TOMMASO GIUSEPPE
ITA000010427	08PC00577	16,43	SCARAZZA FRANCO & C. S.N.C.
ITA000018101	01TP01269	16,44	'MEDUSA & C. SNC '
ITA000004193	02GE03253	16,45	PAPAGNI LEONARDO & TARGA ANTONELLA SNC
ITA000010658	00TP02273	16,45	CAMMARERI VINCENZO
ITA000017008	03VE00734	16,45	DUE FRATELLI S.N.C.
ITA000018798	05CT00864	16,45	STRANO CARMELO
ITA000012768	04PE00610	16,46	LAMPEDUSA PESCA SNC
ITA000019222	00CC00168	16,46	SOCIETA' COOPERATIVA SIBARI PESCA A RL
ITA000026907	00CI03563	16,46	NALIN REMIGIO

ITA000007462	01MN01194	16,47	MARCHESAN NICOLO'
ITA000000465	05RC01131	16,48	GAETANI LUCIANO
ITA000003747	01GA01073	16,49	SCARPELLINO POMPEO
ITA000005095	03SR01077	16,50	MARINA RICCARDO
ITA000007478	01MN01798	16,50	GABBIANO SNC DI TROIAN NICOLO' & ROBERTO
ITA000012475	05RC00892	16,50	SOC.COOP.PESCA MARIA DI PORTO SALVO ARL
ITA000014562	04SB00270	16,50	QUONDAMATTEO FEDERICO & C SNC
ITA000015772	00TG02553	16,50	L'AZZURRO DEL MARE COOP. PESCATORI UEP
ITA000018440	03PA00631	16,50	LO IACONO MATTEO
ITA000026031	02RC00356	16,50	FUTIA VINCENZO
ITA000018182	00CT02789	16,52	DE LUCA RAIMONDO ANTONINO
ITA000023227	03PA00618	16,52	CRACCHIOLO SANTO
ITA000018986	03VE00869	16,55	ADRIATICA SOC. COOP.VA A R.L.
ITA000019008	00CI03247	16,55	F.LLI NORDIO DI NORDIO ALFREDO E C. SNC
ITA000013607	00SA02485	16,57	NOVELLA ANTONIO
ITA000016055	00TP02084	16,57	MESSINA GIROLAMO
ITA000007465	03MN01011	16,60	FORMENTIN IGOR
ITA000007728	03MN00855	16,60	ALBATROS SNC DI SCALA DAVID & C.
ITA000019007	00CI03246	16,60	F.LLI NORDIO DI NORDIO ALFREDO E C. SNC
ITA000024823	00CI03324	16,60	AURORA S.A.S. DI LANZA ANNA E C.
ITA000025510	03VE00927	16,60	RENATA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000026325	00OR00130	16,60	DI TOLLO PESCA SRL
ITA000026415	00CI03492	16,60	SIAI SERVIZI IMMOBILIARI AGRICOLI E ITTICI SRL
ITA000026524	00LI10096	16,60	LIBERTAS DI GRANIERO DONATO & C. S.N.C.
ITA000014342	00SB00354	16,61	'DE.MA.RI.SCA. SNC DI SCARAZZA PASQUALE & C.'
ITA000015982	03PE00602	16,61	SOC.ARM.CATANIA ANTONINO E CATANIA LEONARDO
ITA000006108	00ME02866	16,62	PESCAZZURRA SRL
ITA000015242	08LI00101	16,62	BENEDETTI PRIMO
ITA000019447	02ML00422	16,62	LOSCIALE GRAZIA
ITA000028219	03MF00599	16,62	MAIORANO ANTONIO
ITA000010843	01PE00913	16,65	CURELLA ANGELO
ITA000016991	03VE00702	16,65	SOC.COOP.ELISA S.C.A R.L
ITA000001195	03SR00971	16,66	LA BUA CAROLINA
ITA000007783	03MN00922	16,66	RADDI MARIO COSTANZO
ITA000026929	00MZ01717	16,66	COOPERATIVA PESCATORI SANTA LUCIA
ITA000004228	02GE03335	16,67	PINETTO GIACOMO SAS DI COSTANTINI A. E C.
ITA000005479	09LI00317	16,67	EREDI DI DEPOLITI SIMONE SNC
ITA000024666	00GT00636	16,67	MEGNA FERDINANDO
ITA000019167	00TA04556	16,69	SOLFRIZZI ANTONIO
ITA000024937	01CI00105	16,69	MANTOVAN ALESSIO
ITA000025212	01CI00065	16,69	BOSCOLO CRISTIAN
ITA000025430	01CI00069	16,69	PREGNOLATO VALERIANO
ITA000023365	00SB00547	16,70	CAPRIOTTI LIVIO
ITA000009973	00PC01374	16,72	MANCINELLI CARLO & D'AGOSTINO MARISA S.N.C.
ITA000028172	00OR00204	16,72	GRECOMAR DI GAETANO E GIAMPIERO GRECO SNC
ITA000007761	03MN00894	16,73	SAN MARTINO DI CIMIGOTTO ADRIANO & C. SNCC.
ITA000009822	12LI00213	16,75	EURO-PESCA SRL PICC.SOC.COOP.
ITA000017265	00VG03723	16,75	GIACALONE MATTEO E SALVATORE SNC
ITA000018748	00RA03803	16,78	M/P VOFIBI S.N.C. DI LEONI FILIPPO & C.
ITA000019213	13RC00205	16,79	URZINO FRANCESCO
ITA000000552	03PE00709	16,80	MAROTTA VINCENZO
ITA000003300	02CT00353	16,80	CONTI ORAZIO
ITA000004105	00GE04208	16,80	DAIBERPESCA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
ITA000007714	00RA03774	16,80	ULISSE DI BARBERINI GABRIELE E LORIS SNC
ITA000016994	00CI03462	16,80	PREGNOLATO FABIO
ITA000017590	07RM00711	16,80	EREDI DI CASTELLUCCIA ANTONIO DI IACOVONE ANGELA SAS
ITA000018104	00AN04011	16,80	TUCCIO SALVATORE & C. SNC
ITA000026600	11SP00836	16,80	PISANI MICHELE
ITA000010433	08PC00586	16,81	BIANCHINI DOMENICO
ITA000010850	03PE00074	16,81	MARINO GIUSEPPE
ITA000012957	04RM00667	16,81	NUOVO VALENTINO MAZZOLA DI TORRESI BENVENUTO E C. SNC

ITA000014406	04ML00786	16,82	COOPERATIVA FRA PESCATORI D.DI PILATO A.R.L.
ITA000005538	00SR02463	16,85	CANNARELLA SEBASTIANO
ITA000017570	00VM00597	16,85	PESCATORI ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000018415	01RA00802	16,85	FARINELLI PAOLO E C. M/C MARCO S. SNC
ITA000028465	04TP00400	16,85	DE IOANNON FEDERICO & C. S.N.C.
ITA000016920	00TS00527	16,86	GHIBLI S.N.C. DI DAMONTE GIANNI E C.
ITA000017184	00CR01163	16,87	FIORE FRANCESCA
ITA000005537	12LI00100	16,88	MARE MARITTIMO SRL UNIPERSONALE
ITA000014004	03SR01027	16,88	S.N.C. F.LLI BURGARETTA DI BURGARETTA CORRADO, GIUSEPPE E GIANLUCA
ITA000026814	05GE00099	16,88	DE LUCA PAOLO
ITA000001154	00BA04453	16,90	CASSANO PIETRO E SAVERIO SNC
ITA000011159	05GE00087	16,90	ALGA DI DENTONE LUIGI & C. SNC
ITA000017319	00VM00523	16,90	SOCIETA' COOPERATIVA SAN FRANCESCO DI PAOLA
ITA000018944	01CI00014	16,90	ZAGO MAURO
ITA000018945	01CI00013	16,90	BERGANTIN GIANFRANCO
ITA000023270	01CI00043	16,90	MOTO BARCA DELTA S.N.C. DI ZANELLATO EUGENIO E CARLO ALBERTO
ITA000028771	05BA00926	16,90	PANAROSA GIOVANNI
ITA000003197	01CT00721	16,92	EUROPA 2000 DI CONSOLI ANDREA E C. S.N.C.
ITA000025966	00LI10078	16,93	LANUTO GIUSEPPE SNC
ITA000003723	00GA01801	16,95	DI DOMENICO SALVATORE
ITA000009563	07PA01889	16,95	CORONA FRANCESCO
ITA000019096	01CI00107	16,95	ASTOLFI MASSIMILIANO
ITA000025219	00AN04014	16,96	BARTOLINI GIUSEPPE & C. SNC
ITA000006538	00CR01185	16,97	SIMONETTI CARMINA
ITA000027689	01IM01875	16,97	PORTERA SNC DI PORTERA SALVATORE & C.
ITA000000491	03MF00605	16,98	MENGHINI PASQUALE
ITA000010429	08PC00579	16,98	ADRIATICOPESCA DI SPECA VINCENZINO & C. S.N.C.
ITA000025692	01CI00076	16,98	SIRIO SNC DI MANTOVAN MARCO & C.
ITA000012239	01RA00918	17,01	TAGLIATTI PRIMO
ITA000013617	00SA02322	17,01	CAMMARANO PASQUALE
ITA000017637	05RC01127	17,01	GIUSEPPE PADRE S.A.S. DI BARRESI VINCENZO & C.
ITA000025467	05RC01081	17,02	VINCENZO FONDACARO SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000024705	12LI00209	17,03	ARCOBALENO S.A.S. DI ALESSANDRO TAITI & C.
ITA000009660	00PC00364	17,04	AMMIRATI LANFRANCO
ITA000027394	00ML01206	17,04	GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000004151	01GA01325	17,05	STELLA SOC. COOP. A R.L.
ITA000004324	05GE00006	17,05	COOP. MIL PESCA PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R.L.
ITA000000091	00RO08259	17,06	IMBRO' MICHELE
ITA000001225	04BA01461	17,06	RANIERI GIUSEPPE
ITA000019661	00CR01107	17,06	CRUGLIANO ANTONIO
ITA000024750	03VE00911	17,06	SOC.COOP.ELISA S.C.A R.L
ITA000002804	00CC00080	17,07	SOCIETA' COOPERATIVA SIBARI PESCA A RL
ITA000007380	00SP04576	17,08	PISANI PESCA DI ANGELO PISANI & C. S.N.C.
ITA000014404	02SB00270	17,08	M/B AMMIRAGLIA DI ASCANI GIAN PRIMO & C. S.N.C.
ITA000014414	02SB00286	17,08	PALLESCA GIUSEPPE
ITA000007148	01PE00923	17,09	GUELI FRANCO
ITA000010904	03PE00403	17,09	FORNO' SALVATORE E FRATELLI SNC
ITA000013865	03SR00833	17,09	STELLA DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000007528	01CI00116	17,10	FEGGI ANDREA
ITA000009807	00MV01339	17,10	FALCETTA MARIO & FIGLI S.N.C.
ITA000012711	00RM03973	17,10	GARITO GAETANO & C. SAS
ITA000015072	03SR00841	17,10	PATERNOSTRO ANDREA
ITA000014810	00SR02200	17,11	ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000001150	00BA04436	17,12	PUPILLO GIUSEPPE
ITA000019004	04TP00389	17,12	EGUSA PESCA DI FIGLIOMENI GIUSEPPE & C. SNC
ITA000025088	01PT01907	17,12	TROISI FAUSTO
ITA000009573	07PA01905	17,13	CUNDARI MARINA
ITA000003247	01CT00640	17,15	ANASTASI ANTONINO
ITA000009980	00OR00070	17,15	MARCHETTI GAETANO
ITA000012186	05RA01606	17,15	GENARI ULIANO
ITA000012929	00IM01183	17,15	GENTILE ARMANDO

ITA000013453	00PT01544	17,15	IMPRETOURS SRL
ITA000015533	00SP04492	17,15	PESCA FISH S.R.L.
ITA000000839	01PS00600	17,16	F.LLI GIOMMI DI ROVINELLI GIORGIO E C. SAS
ITA000025980	05RA02280	17,17	TURRI GIOVANNI
ITA000000339	00AN03862	17,20	G.L.G. DI GIORGETTI G.- LUCIANI P. - GASPARRONI E.
ITA000000340	00AN03863	17,20	G.S. SNC DI GASPARRONI A. & SPINA O.SNC
ITA000000341	00AN03864	17,20	LAZZARI GIUSEPPE & C. SNC
ITA000000994	03PS00504	17,20	LUNA ROSSA DI RICCI DANILO E C. SAS
ITA000009818	00BL01021	17,20	SCIASCIA NICOLA
ITA000010432	08PC00585	17,20	'TORTORETO MARE' DI ATTORRESE MARIO & C. SNC
ITA000011079	04PE00591	17,20	IACONE DI GRECO GIACOMO & C. S.N.C.
ITA000014331	00SB00337	17,20	G.E.DI GASPARRONI VENUTO & EMILI ANTONELLA SNC
ITA000016627	03MN01005	17,20	MICHELANGELO DI REGENI ANGELO & C. SNC
ITA000009482	07PA01750	17,22	LO COCO SALVATORE
ITA000027113	01TG00598	17,22	FAVILLA SNC DI CIRO VALENTE E C.
ITA000013858	06SA00355	17,23	GIUSEPPE PADRE SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000010805	01PE00824	17,24	MORELLO GIOVANNI
ITA000025014	01PO01077	17,24	VENTO DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000018854	00CT02801	17,25	GRASSO SALVATORE
ITA000025074	00AN04008	17,25	RICCI PACIFICO DI SPINA G. & C. SNC
ITA000025473	00RM04430	17,25	SOLINA DI MINIO GIACOMO & C. SNC
ITA000023590	00RM04514	17,27	SFERLAZZO MATTIA E C. SNC
ITA000004239	02GE03360	17,28	IMPAVIDO DI PACCAGNELLA GIANNI & C. S.A.S.
ITA000003138	00CT02626	17,30	COMIS SEBASTIANO
ITA000010139	07AN00665	17,30	GAETANI VINCENZO E C. S.A.S.
ITA000010430	08PC00580	17,30	DI MATTIA MARIO & GIOVANNI SNC
ITA000018361	03PA00626	17,30	PROVVIDENZA MARIA SNC DI CIARAMITARO VITO E CIARAMITARO ROSALIA
ITA000025303	00MV01245	17,30	GIACALONE MARIO
ITA000025513	00GE08776	17,30	COOP VA PESCATORI GENOVESI A R L
ITA000026118	01TP01284	17,30	GIACALONE VITTORIO
ITA000026186	00MF03219	17,30	LA BUSSOLA- SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
ITA000026187	01PT01961	17,30	RANDAZZO MARCO
ITA000016125	00TP02224	17,31	AMOROSO LEONARDO & C. S.A.S.
ITA000001202	05BA00784	17,34	COOPERMOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
ITA000010888	03PE00361	17,34	LA ROCCA MICHELE
ITA000001495	04BA01643	17,35	TROPIANO GIAMBATTISTA E SAVERIO S.N.C.
ITA000010561	03PE00635	17,35	GRAFFEO ANTONINA
ITA000014519	05CA00236	17,35	ZEUS SOC. COOPERATIVA
ITA000023138	01CC00367	17,37	SOCIETA' COOPERATIVA SIBARI PESCA A RL
ITA000005864	01MZ01081	17,38	IL MARE SOC.COOP.PESCATORI A R.L.
ITA000007745	03MN00877	17,38	PAVAN VITTORIO
ITA000018697	01TP01194	17,39	ARMAMENTO RALLO SNC DI RALLO GIACOMO E C.
ITA000026096	05GL00027	17,39	DE FINIBUS TERRAE - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.
ITA000027207	04BA01606	17,39	F.LLI DAMASCO SNC
ITA000003583	00CR01237	17,40	SOCIETA' COOPERATIVA SAN DOMENICO A R.L.
ITA000025042	01CI00063	17,40	STELLA PILA S.R.L. SOCIO UNICO
ITA000024675	00GL04050	17,43	ARMATORI JONICA SOC. COOP. A
ITA000025679	05RA02267	17,45	TURRI THOMAS
ITA000014979	03SR00624	17,46	CAMPISI CORRADO
ITA000027522	01GT00288	17,46	PAMARE SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000002072	00CI01545	17,47	SNC PERINI DANILO E BERTOTTO DIANA
ITA000014174	00MF03336	17,48	GAETANI ARCANGELO E PACIFICO SNC
ITA000017717	05CT00852	17,48	NAPOLI ANTONINO
ITA000009937	01OR00020	17,50	SABATINO LUIGI
ITA000010623	04PE00601	17,50	GERVASI ROMINA ANGELA
ITA000012930	04RM00625	17,50	'NUOVO MADONNA DELLE GRAZIE' DI LACCHINI LAURA & C. SAS
ITA000014532	04SB00231	17,50	SACCHINI GIAMPIERO SAS
ITA000018425	00GT00641	17,50	MAZZEO FRANCESCO
ITA000025549	07AN00785	17,50	COLANGELO FILOMENA
ITA000010131	00PC01391	17,52	FAGONE TOMMASO
ITA000025482	00MF03206	17,52	OCEANIA SOC.COOP. ARL

ITA000010880	03PE00328	17,54	MANISCALCO ANTONIO & C S.N.C.
ITA000010426	08PC00574	17,55	FRATELLI PORREA DI PORREA FRANCO & C. SNC
ITA000007067	03OL00192	17,56	SOCIETA' COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA COOPERATIVA PESC ATORI IL GAMBERO
ITA000003758	01GA01166	17,57	MARIA MADRE SOC. COOP. A R.L.
ITA000008218	02NA01882	17,57	SANT'ANIELLO SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000024756	00PC01349	17,58	CAMPLONE ALESSANDRO & C. S.A.S.
ITA000026908	00SR02445	17,59	AVYA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.
ITA000000358	02CR00346	17,60	'MENGHINI M. & QUERCETTI I. SNC'
ITA000012709	00RM03967	17,60	SAPORITO CARMELO E C SNC
ITA000015927	00TP01766	17,60	MESSINA GIUSEPPE
ITA000017328	00VM00541	17,60	PESCATORI VIBO MARINA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000018611	00MF03241	17,60	GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000013356	00GE08808	17,61	COOP VA PESCATORI GENOVESI A R L
ITA000018159	00TP02175	17,61	ALLOTTA GIUSEPPE
ITA000009506	07PA01803	17,62	GABBIANO AZZURRO SOC. COOP. A R.L
ITA000024684	08TP00355	17,62	TIMPANO SNC
ITA000006225	10ME01156	17,63	MANCUSO ANTONIO
ITA000010587	01TP01255	17,64	GERARDI & GIACALONE DI GERARDI ANGELO S.N.C.
ITA000010603	04PE00594	17,67	DI MAGGIO LEONARDA
ITA000006347	00SR02378	17,68	ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000007739	03MN00867	17,68	RADDI WILLIAMS
ITA000018105	01RO02411	17,69	ALLA E LEGGE DI ALLA ANTONIO E C. SNC
ITA000003394	02CT00374	17,70	PATTI PAOLO
ITA000010422	08PC00564	17,70	ATTORRESE PIO & COCCIA FIORENZO SNC
ITA000015035	03SR00783	17,70	LUPO GIUSEPPINA
ITA000018172	01PE00856	17,70	CURELLA ANGELO
ITA000019246	00LI09763	17,70	GRILLO CARLO & C. SNC
ITA000026959	00MF03259	17,70	I PESCATORI DI MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000015946	02PF00608	17,73	LUCIDO SIMONE E SALVATORE SNC
ITA000010197	00RM04202	17,74	CASERTA EMANUELE & C. SNC
ITA000015907	00TP01406	17,74	M/P NUOVA MADONNA DELLE GRAZIE DI CARDELLA GIUSEPPE & C. SNC
ITA000016641	00VE08391	17,74	FRANCA MATTEO DI ENZO ARNALDO E C. SNC
ITA000001215	04BA01446	17,75	RUGGIERO GIOVANNI & C. S.A.S.
ITA000001316	05BA00712	17,75	COOPERMOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
ITA000027692	00TM00204	17,76	SAQUELLA VINCENZO
ITA000023235	00SP04393	17,78	PISANI CALOGERO
ITA000001934	00OS00905	17,80	SOC COOP PESC POSEIDON
ITA000009676	03SR01012	17,80	MARISUD SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000011487	01PT01855	17,80	D'ANTONIO LUCIANO
ITA000012000	03PE00609	17,80	CHIARELLO LUCIANO
ITA000025008	03RM01125	17,80	CECCHINI ANGELO & FIGLI S.N.C.
ITA000025100	01CI00074	17,80	ZAGO EMILIANO
ITA000025328	01CI00073	17,80	PREGNOLATO GIULIANO
ITA000025357	01CI00068	17,80	MAZZUCCO MARTINO
ITA000025358	01CI00067	17,80	MAZZUCCO ANTONIO
ITA000025940	01CI00095	17,80	MAZZUCCO DIEGO
ITA000025999	01CI00078	17,80	ALBA SNC DI TROMBETTA ALBERTO E ZANELLATO GIANNI & C.
ITA000026148	00SB00549	17,80	NUOVA PESCA DI VOLTATTORNI LUCIANO & FIGLI
ITA000026165	01CI00080	17,80	MOTOBARCA NUOVO SAN GIUSEPPE S.N.C. DI NALIN CESARE E ZANELLATO CATIA
ITA000026874	01PO01089	17,80	' MARE IBLEO SOCIETA' COOPERATIVA '
ITA000003340	07PA01985	17,82	P.S.C. PAOLO I SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000001194	04BA01406	17,84	COMES ELIGIO
ITA000003860	02GA00930	17,85	VITIELLO "'ARE E LIVIO SNC
ITA000015026	03SR00768	17,85	CARRUBBA LUIGI
ITA000018625	07PA01968	17,85	MARE BLU - PICCOLA SOC. COOP ARL
ITA000010887	03PE00356	17,86	BONTEMPO FRANCESCO
ITA000018881	00LI09998	17,87	I SEI FRATELLI S.N.C.
ITA000019249	00PC01311	17,87	CAMPLONE MASSIMO & C. SAS
ITA000027332	00VG03891	17,89	FRATTACCI CARMELO
ITA000007263	00BL01012	17,90	SCIASCIA FILOMENO
ITA000019039	02AN00670	17,90	RIPANTI ROBERTO

ITA000019506	04RM00753	17,90	PE.BO. S.N.C. DI PETRUCCI MARIO & C.
ITA000026566	07AN00802	17,90	MALACCARI GERARDO & C. SAS
ITA000009537	07PA01852	17,92	LO COCO ANGELO MARIO
ITA000018411	07AN00742	17,94	F.LLI AMATO DI AMATO FEDELE & C. SNC
ITA000000477	07AN00437	17,95	EMILI GIUSEPPE, DOMENICO E LUCIANO S.N.C.
ITA000002811	00CC00088	17,95	BIANCO SALVATORE
ITA000027262	00MF03284	17,95	GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA
ITA000008966	00MV01322	17,96	FALCETTA ROBERTO
ITA000014162	00SA02671	17,96	LONGOBARDI MATTEO
ITA000026120	01GA01367	17,96	SCARPELLINO ANTONINO PASQUALE
ITA000010978	03PE00527	17,97	LUCCHESE ANTONIO
ITA000019156	12SA00282	17,97	CAMMARANO AGOSTINO
ITA000001198	04BA01412	17,98	CORBACIO GIROLAMO E NICOLO' SNC
ITA000008439	02NA01814	17,99	NUOVO SALVATORE S.N.C. DI DI FUSCO PASQUALE E INNOCENTE PROCOLO
ITA000008967	01PA00434	17,99	STRASCICO SOCIETA' COOPERATIVA ARL

15A00365

DECRETO 18 dicembre 2014.

Iscrizione di varietà di frumento tenero al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domande presentata ai fini dell'iscrizione della varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dall'interessato;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 4/2014 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Frumento Tenero

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15025	Salviter	Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A00352

DECRETO 18 dicembre 2014.

Rettifica del decreto 20 ottobre 2014, relativo alla «Iscrizione di una varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, concernente modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attività sementiera;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2014 «Iscrizione di una varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale»;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto 20 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 ottobre 2014 «Iscrizione di una varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2014, la parola «riso» è sostituita dalla parola «cipolla».

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

15A00355

DECRETO 18 dicembre 2014.

Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2014 e 4/2014 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Mais

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12947	Boyard	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
14479	SY Brabus	700	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
14682	LG30444	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. - Francia

Sorgo

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14830	ES Mousson	300	HS	Eurosorgho - Francia
14831	Aberas	400	HS	Eurosorgho - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A00356

DECRETO 12 gennaio 2015.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione delle indicazioni geografiche della «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia», presentata dall'Istituto Grappa Lombarda;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica della «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia» pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 27 ottobre 2014.

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Grappa lombarda» e/o «Grappa di Lombardia» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2015

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA LOMBARDA»
O «GRAPPA DI LOMBARDIA»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate in Lombardia, distillata e imbottigliata in impianti ubicati sul territorio lombardo.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86% vol.; è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100% vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

il titolo alcolometrico volumico minimo è di 40% vol.;

c) zona geografica interessata: l'intero territorio della regione Lombardia;

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» è ottenuta per distillazione con impianto discontinuo, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate. Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti secondo i metodi di produzione tradizionali. Se utilizzate, deve essere riportata

l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti nella denominazione di vendita della «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia»;

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'allegato I del regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

La «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini e altri recipienti di legno. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» sottoposta ad invecchiamento in recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della regione Lombardia. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito altresì l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi;

e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica: le prime testimonianze storiche che riguardano la Grappa lombarda risalgono al XVII secolo. Nel 1617, infatti, Miguel Agusti agronomo ed ecclesiastico catalano, priore del tempio di San Giovanni in Perpignano e cappellano del Sovrano Ordine di Malta, pubblica un'opera in quattro volumi dal titolo «Libre dels secrets d'agricoltura, casa rustica y pastoril» dove descrive compiutamente un alambicco per ottenere acquavite dalla vinaccia. Nel 1663 un suo confratello tedesco, il monaco gesuita Atanasio Kirker, pubblica un trattato di chimica nel quale indica chiaramente la vinaccia quale materia alcoligena e conferisce carattere scientifico alla sua distillazione. Nell'ambito della Compagnia gesuita, dove le idee e le scoperte avevano libera circolazione, appare certa la collaborazione tra il monaco tedesco e un gesuita bresciano, Francesco Terzi Lana, che si interessò di tantissime cose tra le quali l'acquavite che era possibile ottenere dalle vinacce. Allo stato delle conoscenze attuali Francesco Terzi Lana, nobile di Rovato ed erudito dell'epoca, è considerato il padre tecnico della grappa lombarda e, di conseguenza, il capostipite dei mastri distillatori lombardi. In quel secolo la terra lombarda fu lo scenario di vicende tormentate sia dal punto di vista sociale che politico, e il fatto che la scienza si interessasse alla lavorazione delle vinacce lascia presumere che molti alambicchi fossero in funzione già da parecchio tempo nelle dimore patrizie e nelle case dei contadini. Il prodotto ottenuto rivestiva ormai grande importanza poiché contribuiva al miglioramento delle condizioni economiche in quanto con esso si riusciva ad estrarre la ricchezza alcolica dalla materia povera quali i residui del vino al termine della fermentazione e della vinaccia, e non va dimenticato che mediante il mescolamento del distillato con erbe e radici si ottenevano rimedi galenici presenti tanto nella farmacologia ufficiale quanto in quella casalinga. Nel 1922 venne costituito a Brescia il primo sodalizio nazionale dei lambiccari delle bucce degli acini d'uva l'«Unione distillatori italiani vinacce»;

f) disposizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; circolari del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001;

g) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura: la «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia», deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi.

1. Il termine «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT) (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

2. Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;

h) nome e indirizzo del richiedente: Istituto Grappa Lombarda c/o Cantina Storica di Montù Beccaria, viale G. Marconi n. 10 - 27040 - Montù Beccaria (Pavia).

15A00360

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2014.

Cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies 2° comma del codice civile, di n. 129 società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, del codice civile;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 21 ottobre 2014 è stato pubblicato, a norma del citato art. 2545-*octiesdecies* c. c., l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di 129 società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni e aventi sede nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria;

Considerato altresì che non sono state presentate da parte di creditori o di altri interessati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2545-*octiesdecies* c.c, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione;

Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 3 del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Per le cooperative di cui all'elenco allegato quale parte integrante del presente decreto è accertato il ricorrere dei presupposti ai fini della cancellazione dal registro delle imprese, a cura dei Conservatori territorialmente competenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO n. 1/2014 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. C.				
N.	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.
1	COOPERATIVA REGIONALE TRASPORTI E SERVIZI IN LIQUIDAZIONE	PESCARA	ABRUZZO	01184740684
2	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRAE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	CARAMANICO TERME (PE)	ABRUZZO	01545470682
3	COOPERATIVA EDILIZIA SERENA 73	PESCARA	ABRUZZO	00286360680
4	PLURA SICIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01251420681
5	COOPERATIVA EDILIZIA ANTONY – B – A R.L. –IN LIQUIDAZIONE	PESCARA	ABRUZZO	80003350685
6	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ALFA MARSICANA – FACCHINAGGIO E TRASPORTI	AVEZZANO (AQ)	ABRUZZO	01102360664
7	SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CITTA S. ANGELO (PE)	ABRUZZO	01454310689
8	PRODERB ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E ZOOTECNICA – IN LIQUIDAZIONE	COLLECORVINO (PE)	ABRUZZO	01021860687
9	PRO C – SOC. COOP. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01160850689
10	SOCIETA' COOPERATIVA YOUNG'S CHARTER PESCARA IN LIQUIDADIONE	PESCARA	ABRUZZO	01394200685
11	PIETRARA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	LETTOMANOPPELL O (PE)	ABRUZZO	00411380686
12	DEMOS PER LA DOCUMEN TAZIONE INFORMATIZZATA NELLO STUDIO DELLE POPOLAZIONIE DEL TERRITORIO SOC. COOP. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE	PESCARA	ABRUZZO	01160250682
13	"COOPERATIVA EDILIZIA VENERE – A R.L." – IN LIQUIDAZIONE	PESCARA	ABRUZZO	00257960682
14	LA MOLECOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ***IN LIQUIDAZIONE**	POPOLI (PE)	ABRUZZO	01524190681
15	PASSATO E PRESENTE – SOC. COOP. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE	PESCARA	ABRUZZO	01098700683
16	SOCIETA' COOPERATIVA TURISERVICE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	PESCARA	ABRUZZO	01547780682
17	SERVICE SISTEM SOC. COOP. a R.L. IN LIQUIDAZIONE	PIANELLA (PE)	ABRUZZO	01309440681
18	IMPULSO 85	ATESSA (CH)	ABRUZZO	01358590691
19	CON IL SUNIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a R.L. IN LIQUIDAZIONE	L'AQUILA	ABRUZZO	00622180669
20	SOCIETA' COOPERATIVA FAMILY a R.L.	TOLLO (CH)	ABRUZZO	01726780693
21	C.O.A. SOC. COOP. a R.L. –COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	FOSSACESIA (CH)	ABRUZZO	01621100690
22	CIVILTA' PARCHEGGI SOCIETA' COOPRATIVA a R.L.	CHIETI	ABRUZZO	01602310698
23	COOPCON COOPERATIVA DI CONSUMO	FARA SAN MARTINO (CH)	ABRUZZO	00676280696
24	LA FONTANA SOC. COOP. a R.L.	MONTEFERRANTE (CH)	ABRUZZO	01419360696
25	HISTONIUM MONTAGGI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.	VASTO (CH)	ABRUZZO	01908420696
26	C.T.S. COOPERATIVA DI TRASPORTI E	PESCARA	ABRUZZO	01501430688

	SERVIZI SOC. a R.L. IN LIQUIDAZIONE			
27	BONI-TER-MAN SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.	VASTO (CH)	ABRUZZO	01416700696
28	I.S.A. INDUSTRIA SURGELATI ABRUZZESI SOC. COOP. a R.L.	ORTONA (CH)	ABRUZZO	01533910699
29	PROGETTO LAVORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L. IN LIQUIDAZIONE	LETTOMANOPPELL O (PE)	ABRUZZO	01679680684
30	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASTRA a R.L.	VILLAMAGNA (CH)	ABRUZZO	01786450690
31	SALUTE E TERRITORIO SANGRO "R" a R.L.	QUADRI (CH)	ABRUZZO	01410160699
32	EDITORIALE ABRUZZO OGGI – SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SAN GIOVANNI TEATINO (CH)	ABRUZZO	02047240698
33	ORCHIDEA SOC. COOP. a R.L.	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	ABRUZZO	01512410695
34	IDEA SPORT PESCARA – SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01198050682
35	"AMICA – SOC. COOP. EDILIZIA a R.L."	CHIETI	ABRUZZO	00287400691
36	SOC. COOPERATIVA EDILIZIA "BELVEDERE" a R.L. IN LIQUIDAZIONE	LORETO APRUTINO (PE)	ABRUZZO	00186780680
37	SOC. COOP, YOUNG'S CHARTER PESCARA A R.L. – IN LIQUIDAZIONE	PESCARA	ABRUZZO	01394200685
38	COOPERATIVA a R.L. ITALEUROPA	ATESSA (CH)	ABRUZZO	01205450693
39	EDILFAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a R.L.	PESCARA	ABRUZZO	00281090688
40	COOPERATIVA EDILIZIA S. BERNARDINO SRL	BERNALDA (MT)	BASILICATA	00111580775
41	JAVA SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POLICORO (MT)	BASILICATA	01032560771
42	SOC. COOP. A R.L. "ISABELLA MORRA"	VALSINNI (MT)	BASILICATA	00308590777
43	SOCIETA' COOPERATIVA S. ELIA	CARBONE (PZ)	BASILICATA	00911190767
44	PUBLI SPLENDOR SOC. COOP. A R.L.	POLICORO (MT)	BASILICATA	00521200774
45	SOC. COOP. EDILIZIA POLI HOUSE A R.L.	POLICORO (MT)	BASILICATA	90000310772
46	IDRO& GEO TEC PICC. SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01452290768
47	OCCUPAZIONE E SVILUPPO PICC. SOC. COOP. AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	VENOSA (PZ)	BASILICATA	86002470762
48	COOPERATIVA C.L.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TRICARICO (MT)	BASILICATA	00564800779
49	COOPERATIVA ANCH'IO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MATERA	BASILICATA	00639170778
50	AGROALIMENTARE LUCANA SOC. COOP. A R.L.	FERRANDINA (MT)	BASILICATA	00557890779
51	SOC. COOP. PIETRA DEL CORVO	SATRIANO DI LUCANIA (PZ)	BASILICATA	01314140763
52	SOC. COOP. TELE RADIO SCANZANO	SCANZANO JONICO (MT)	BASILICATA	00114610777
53	SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE RESIDENCE L'OASI	BARAGIANO (PZ)	BASILICATA	01194290761
54	LINDO E PINTO MULTISERVICE PICC. SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MATERA	BASILICATA	01033900778
55	SOC. COOP. JONIO AZZURRO	PISTICCI (MT)	BASILICATA	00429480775
56	IDEA VERDE METAPONTUM SOC. COOP. A R.L.	BERNALDA (MT)	BASILICATA	01003250774
57	COOPERATIVA AGRICOLA LUCANIA	POLICORO (MT)	BASILICATA	00096870779
58	FULL SERVICE PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LATRONICO (PZ)	BASILICATA	01525530760
59	A.G.S. AZIENDA GESTIONE SERVIZI PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LAURIA (PZ)	BASILICATA	01328290760

60	NOVECENTO SOC. COOPERATIVA A R.L.	MATERA	BASILICATA	00504270778
61	L.E.V.E.R. COSTRUZIONI PICC. SOC. COOP. A R.L.	MONTALBANO JONICO (MT)	BASILICATA	01033420777
62	SOLCO HOUSE IMMOBILIARE SOCIALE – SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	POTENZA	BASILICATA	01433950763
63	NATALGRU PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MELFI (PZ)	BASILICATA	01509380760
64	COOP. A.L.C.A.	ANZI (PZ)	BASILICATA	00881130769
65	COOPERATIVA UTENTI MACCHINE AGRICOLE A R.L.	LAVELLO (PZ)	BASILICATA	00201350766
66	SOC. COOP. EDITORIALE LUCANA SRL	POTENZA	BASILICATA	01128260765
67	SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. LEONARDO	FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)	BASILICATA	90000020769
68	WORK LINE SOC. COOPERATIVA A R.L.	FORENZA (PZ)	BASILICATA	01095070767
69	SOC. COOPERATIVA QUADRIFOGLIO A R.L.	POLICORO (MT)	BASILICATA	00524540770
70	COOPERATIVA LATTE LUCANO IN LIQUIDAZIONE	RUOTI (PZ)	BASILICATA	00973120769
71	L'OLEANDRO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	POTENZA	BASILICATA	01306360767
72	G.S.A. GRANDI SUPERMERCATI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LAURIA (PZ)	BASILICATA	01207720762
73	NEWSERVICE SOC. COOP. A R.L.	SENISE (PZ)	BASILICATA	01453980763
74	ERREG AGRICOLA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	SAN FELE (PZ)	BASILICATA	01449210762
75	SOC. COOP. TECNOBUST IN LIQUIDAZIONE	LAURIA (PZ)	BASILICATA	00978070761
76	COOPERATIVA L'ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARGAGLI (GE)	LIGURIA	01031820101
77	GELO TRANSPORT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L.	GENOVA	LIGURIA	01342410998
78	FUTURCOOP – COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIAVARI (GE)	LIGURIA	03121670107
79	GEST COOP – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	03722960105
80	COOPERATIVA EDILIZIA TIGULLIO – COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIAVARI (GE)	LIGURIA	00960880102
81	GENOVA WORK PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R. L.	GENOVA	LIGURIA	01165240993
82	EFFE 22- COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	02437960103
83	R.S.A. RONIN SECURITY PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RECCO (GE)	LIGURIA	01423490992
84	COOPERATIVA TRASPORTI A DOMICILIO BENASSO PIERINO – SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	00250820107
85	"ESSEGI COOP. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	GENOVA	LIGURIA	03415790108
86	COOPERATIVA D.S.G. DISTRIBUZIONE SURGELATI GELATI – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	02923530105
87	AMERICAN TOOLS S.C.R.L.	GENOVA	LIGURIA	01581530993
88	COORDINAMENTO CLUBS GENOANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABLITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	00851270108
89	COOPERATIVA SUIETTA S.R.L.	GENOVA	LIGURIA	00689500106
90	" COOPERATIVA AGRO-FORESTALE	GENOVA	LIGURIA	03601360104

	CASTELLO DEI FIESCHI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"			
91	NUOVA COOPERATIVA AGRICOLA SAN COLOMBANO – SOCIETA' COOPERATIVA	CHIAVARI (GE)	LIGURIA	01716360993
92	COOPERATIVA PESCATORI S.MARGHERITA LIGURE – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	S.MARGHERITA LIGURE (GE)	LIGURIA	00823090105
93	ISTITUTO MEDICINA DOMANI ISTITUTO PER LA RIABILITAZIONE, L'AGGIORNAMENTO CULTURALE E LA RICERCA BIOMEDICA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	02416000103
94	SETTORE MOTORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	03777420104
95	COOPERATIVA DEGLI OLIVICULTORI DI COMEGLIO IN MONEGLIA – S.R.L.	GENOVA	LIGURIA	82012470108
96	COPLAF COOPERATIVA PULIZIE LAVORI E FACCHINAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	04858471008
97	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA TARTARUGA A.R.L.	GENOVA	LIGURIA	01235450994
98	ARTE E MESTIERI PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	03682290105
99	COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO LIBERTAS SCRL	GENOVA	LIGURIA	00884530106
100	ASSISTENZA INFERMIERISTICA E GENERICA AUSILIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	LIGURIA	01170050999
101	GES.BAR. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	01179410103
102	VISAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	03781240100
103	2 GENNAIO – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	01082720101
104	FERRO PONTEGGI – SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	LIGURIA	01529610998
105	EDILRAN SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	LIGURIA	01723050991
106	C.E.S.T.E.R. (COOPERATIVA EDITORIALE STAMPA, TELEVISIONE E RADIO) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	00854570108
107	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA ALFA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	02559860107
108	TRASPORTI CO.DI.ME. SOC.COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	02506380100
109	S.T.E. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	LIGURIA	03328930106
110	EDIL CATALDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	LIGURIA	03711540108
111	APOLLO 3 PICC. SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	LIGURIA	01292180997
112	SISTEMI INTEGRATI SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	LIGURIA	03687360101
113	DAR GENOVA – SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	LIGURIA	03258630106
114	NUOVA EUROPA SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	LIGURIA	00849980107
115	CREDIT LIGURIA COOP. DI CREDITO A R.L.	GENOVA	LIGURIA	02931960104
116	IL LECCIO SERVIZI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	DEGO (SV)	LIGURIA	01305750091
117	AZZURRA PROMOZIONI SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	LIGURIA	03441350109

118	COOPERATIVA DIPENDENTI O.S. SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	LIGURIA	02220540104
119	RADIO COGOLETO UNO – SOC. COOP. A R.L.	COGOLETO (GE)	LIGURIA	80085860106
120	NULLA SECUNDA SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CALABRIA	02872520784
121	MARIA S.S. DELLA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI A R.L.	CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)	PUGLIA	01635170713
122	GEM.PRINT – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	00925380578
123	LAVORO INTESA DUE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	09696931006
124	PRIAMO – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03022680585
125	FALCO 2 SOC. COOP. EDILIZIA	TARANTO	PUGLIA	02210970733
126	PARCHEGGIO FIRENZE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE	TOSCANA	04163980487
127	TIBERINA – PICC. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. – IN LIQUIDAZIONE	MARSCIANO (PG)	UMBRIA	02419870544
128	AGRI SERVICE SOC. COOP. A R.L.	GUAGNANO (LE)	PUGLIA	01997750755
129	LA CHIOCCIOL@ SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MORTARA (PV)	LOMBARDIA	02057260180

15A00321

DECRETO 9 gennaio 2015.

Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e, in particolare, l'art. 4 comma 4 che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia composta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare, in particolare, il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'art. 15 del medesimo decreto e attraverso il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dispone che le modalità di funzionamento della cabina di regia stessa siano stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella riqualificazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione europea in attuazione dell'art. 24, paragrafo 2 della direttiva 2012/27/UE;

Considerato che la strategia energetica nazionale, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2013, riconosce l'efficienza energetica come prima priorità d'azione e attribuisce all'edilizia un notevole potenziale di efficientamento;

Decretano:

Art. 1.

Finalità e ambito di intervento

1. Il presente decreto individua le modalità di funzionamento della cabina di regia istituita dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo n. 102/2014).

Art. 2.

Funzioni della cabina di regia di carattere generale

1. La cabina di regia di cui al presente decreto ha la funzione di:

a) promuovere l'attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2014, ed i relativi aggiornamenti;

b) contribuire, secondo le modalità all'art. 3, alla definizione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all'art. 5, ai fini dell'approvazione da parte delle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2014, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

c) assicurare il coordinamento delle misure per l'efficienza energetica attivate attraverso il Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 102/2014 e il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006;

d) coordinare interventi di formazione, di supporto alla predisposizione dei progetti e di pubblicità dei risultati;

e) favorire sinergie con le regioni per favorire lo sviluppo omogeneo dell'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale;

f) sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici;

g) formulare proposte ai Ministri responsabili per migliorare l'efficacia delle misure per la promozione dell'efficienza energetica;

h) riferire, almeno due volte l'anno, sulle politiche per l'efficienza energetica al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con ipotesi di ulteriore promozione e sviluppo coordinato delle politiche di settore.

Art. 3.

Funzioni della cabina di regia di carattere specifico

1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2014, nell'ambito della cabina di regia, collaborano al coordinamento:

a) per le attività di istruttoria dei progetti di intervento presentati dalla pubbliche amministrazioni cen-

trali ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, secondo criteri omogenei di valutazione;

b) per l'elaborazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale;

c) nell'effettuazione del monitoraggio dell'andamento dei programmi anche sulla base delle relazioni di cui all'art. 5, comma 14, del decreto legislativo n. 102/2014.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2014, nell'ambito della cabina di regia, collaborano:

a) per individuare le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica;

b) per il monitoraggio dei risultati conseguiti.

Art. 4.

Composizione

1. La cabina di regia è composta da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dello sviluppo economico e quattro nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. I Direttori generali delle competenti Direzioni del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono membri di diritto permanente della cabina di regia.

3. Il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico assume la presidenza della cabina di regia. Le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le funzioni di Presidente e vicepresidente di cui al comma 2 possono essere delegate ad altri componenti della cabina di regia, rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, la cabina di regia si avvale dell'ENEA e del GSE, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, che provvedono a designare, ciascuno, un rappresentante.

Art. 5.

Modalità di funzionamento

1. La cabina di regia si riunisce presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura il supporto logistico ed organizzativo, con cadenza almeno mensile.

2. Le riunioni della cabina di regia sono convocate dal Presidente, sentito il vice-presidente, a mezzo di posta elettronica certificata specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il vice presidente può comunque indire riunioni straordinarie per trattare tematiche ritenute di prioritaria importanza. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima della riunione.

3. Il Presidente presiede le riunioni della cabina di regia. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal vice presidente.

4. La cabina di regia prende le proprie decisioni con voto a maggioranza. La riunione è valida se vi partecipano un numero di membri pari almeno alla maggioranza di quelli in carica.

5. Alle riunioni della cabina di regia possono partecipare, se convocati e comunque senza diritto di voto, i rappresentanti dell'ENEA e del GSE di cui all'art. 4, comma 5.

6. La cabina di regia ha facoltà di convocare alle riunioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio nonché le altre amministrazioni centrali e le regioni.

7. Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal Presidente e scelto tra i componenti la cabina di regia. Il verbale delle riunioni deve contenere in termini sintetici lo svolgimento della discussione e le determinazioni e le decisioni adottate e dovrà essere approvato nel corso della riunione successiva dai membri della cabina di regia. Successivamente all'approvazione, il verbale dovrà essere sottoscritto da colui che ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali delle riunioni devono essere numerati progressivamente e conservati presso la sede del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 6.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Le iniziative promosse dalla cabina di regia sono pubblicate sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

15A00364

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 dicembre 2014.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2013-2015, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 34 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36, e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che «... si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa ...»;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime, e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 10 settembre 2013, prot. 5047/S158/R12, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2012 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ed, inoltre, ha comunicato che al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in data 20 dicembre 2013, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2013-2015, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale del 20 dicembre 2013;

Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2013-2015, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Il contingente complessivo di 16 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2013-2015, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 20 dicembre 2013, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2012:

1) FNS CISL - n. 6 distacchi sindacali;

2) FP CGIL VV.F. - n. 3 distacchi sindacali;

3) UIL PA VV.F. - n. 2 distacchi sindacali;

4) CO.NA.PO. - n. 2 distacchi sindacali;

5) CONFSAL VV.F. - n. 2 distacchi sindacali;

6) USB PI VV.F. - n. 1 distacchi sindacali.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro: MADIA

15A00359

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 gennaio 2015.

Modifiche all'ordinanza di protezione civile n. 117/2013, volta a favorire e regolare il subentro della regione Siciliana nelle attività volte al superamento della situazione di criticità legata alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 221).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonché il decreto del 16 marzo 2012 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 28 febbraio 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3961 del 2 settembre 2011;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 117 del 25 settembre 2013;

Vista la nota della regione Siciliana prot. 6859 del 25 settembre 2014, con cui si richiede di provvedere alla correzione della ordinanza n. 117/2013, atteso che dalla stessa sono emerse incertezze interpretative in ordine all'Amministrazione tenuta alla corresponsione dell'indennità di amministrazione del personale in posizione comando di cui può avvalersi la regione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della stessa norma;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare le opportune modifiche alla medesima ordinanza n. 117/2013;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Il terzo periodo dell'art. 1, comma 4, dell'O.C.D.P.C. n. 117/2013 è così modificato: «Al personale in posizione di comando spetta il trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni di appartenenza e quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, a carico dell'ente presso cui il personale è comandato; in ogni caso a detto personale non sarà corrisposto alcun trattamento accessorio per prestazioni aggiuntive».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

15A00347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene e Pseudoefedrina Boehringer Ingelheim».

Estratto determina V&A N. 2665/2014 del 16 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan

Relativamente al medicinale IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA BOEHRINGER INGELHEIM ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: N. UK/H/4352/001/II/009

Tipologia della variazione: C.I.11.b)

Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00313

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Actavis PTC».

Estratto determina V&A n. 2666/2014 del 16 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del DMF Applicants Part e Restricted dalla versione n. 6174-EU-10.2006 di ottobre 2006 e aggiornata nell'ottobre 2007, alla versione n. 6174-EU-05.2012 di maggio 2012, relativamente al medicinale MONTELUKAST ACTAVIS PTC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DK/H/1712/001/II/005.

Tipologia della variazione: B.I.z

Titolare AIC:Actavis Group PTC EHF.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00314

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proleukin»

Estratto determina V&A n. 2667/2014 del 16 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Revisione del protocollo e delle specifiche di stabilità dell'intermedio di produzione precipitato HPLC e l'estensione del periodo di conservazione dello stesso intermedio da 24 a 36 mesi quando conservato a -20° e al riparo della luce. Le modifiche sono basate su dati di stabilità ottenuti con un protocollo revisionato, relativamente al medicinale PROLEUKIN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/0005/001/II/061/G.

Tipologia della variazione: B.I.d.1; B.I.d.1; B.I.d.1 c.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00315

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Faros»

Estratto determina V&A n. 2586/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al FAROS.

È autorizzata la seguente variazione: estensione dei limiti per i solventi «metanolo», da: nmt 15ppm a: nmt 300ppm e «piridina», da: nmt 10ppm a: nmt 50ppm e n. 1 tipo ib b.i.b.1.c. Aggiunta del test e delle specifiche per il «nickel b», relativamente al medicinale FAROS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/2198/001-002/II/001/G.

Tipologia della variazione:

B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Aggiunta di un nuovo parametro;

B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00380

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Accord Healthcare Italia».

Estratto determina V&A n. 2585/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al DOXORUBICINA ACCORD HEALTHCARE ITALIA.

È autorizzata la seguente variazione: modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitativa. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: aggiunta di un tappo in gomma siliconato, relativamente al medicinale DOXORUBICINA ACCORD HEALTHCARE ITALIA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/1347/001/II/010/G.

Tipologia della variazione: B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. B.II.e.1 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito *a)* Composizione qualitativa e quantitativa 3. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00381

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto determina V&A n. 2583/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al FLUAD.

È autorizzata la seguente variazione: è autorizzata la seguente variazione: Introduzione del pre-condizionamento con PBS dei filtri da 5µm e da 1.2µm, utilizzati per la chiarificazione dopo la diafiltrazione del pool di virus, presso il sito NVD di Liverpool, relativamente al medicinale FLUAD ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0104/001/II/105.

Tipologia della variazione: B.I.a.2.c) Modifiche qualitative principio attivo fabbricazione «Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo». La modifica riguarda una sostanza biologica/ immunologica.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00382

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto determina V&A n. 2582/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al AGRIPPAL S1.

È autorizzata la seguente variazione: è autorizzata la seguente variazione: Introduzione del pre-condizionamento con PBS dei filtri da 5µm e da 1.2µm, utilizzati per la chiarificazione dopo la diafiltrazione del pool di virus, presso il sito NVD di Liverpool, relativamente al medicinale AGRIPPAL S1 ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: IT/H/0102/001/II/090.

Tipologia della variazione: B.I.a.2.c) Modifiche qualitative principio attivo. Fabbricazione «Modifiche nel procedimento di fabbricazione del principio attivo» La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00383

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Accord Healthcare Italia».

Estratto determina V&A n. 2581/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale CISPLATINO ACCORD HEALTHCARE ITALIA.

È autorizzata la seguente variazione: Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi:

Da	A
The existing approved batch sizes at Intas Pharma site are as follows: 50 ml: 400.0L & 600.0L 100 ml: 600.0L	Proposed batch sizes at Intas Pharma site are as follows: 50 ml: 400.0L & 600.0L & 1200.0L 100 ml: 600.0L & 1200.0L

relativamente al medicinale CISPLATINO ACCORD HEALTHCARE ITALIA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/2862/001/II/021.

Tipologia della variazione: B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00384

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rectogesic»

Estratto determina V&A n. 2584/2014 del 9 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale RECTOGESIC.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta del produttore Dynamit Nobel GmbH, Kalkstrasse 218, 51377 Leverkusen Germany, in possesso di ASMF, per la sostanza attiva Glyceryl tri nitrate 10% in propylene glycol, relativamente al medicinale RECTOGESIC ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Procedura: UK/H/0823/001/II/025.

Tipologia della variazione: B.I.a.1.b) Modifiche qualitative principio attivo. Fabbricazione «Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo».

Titolare A.I.C.: Prostrakan Limited.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00385

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della salute – Anno 2014.

Elenco degli operatori che esercitano attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della salute, ai sensi dell'art. 13, comma 8 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 «Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità — Anno 2014».

Distributori di MM e PI autorizzati ai sensi dell'art. 13 comma 8 D.M. 16 NOVEMBRE						
DITTA	**REGIONE**	**SEDE LEGALE O OPERATIVA**	**CAP**	**PROV.**	**Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)**	**AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993**
CHEMIFARMA S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA DON E.SERVADEI N°16	47100	FO	AU. N° C.98/g DEL 24 NOVEMBRE 1994	AUT. N° MM/C.4 DEL 04 OTTOBRE 2004
SINTOFARM S.P.A.	EMILIA ROMAGNA	VIA M TOGLIATTI,N°5	42016	RE	AUT. N° S. 35/g del 25 FEBBRAIO 1994	AUT. N° MM/S1 DEL 16 NOVEMBRE 2004
ZOO-G. s.r.l.	EMILIA ROMAGNA	VIA AGNOLOTTI N°6	42100	RE	AUT. N° Z. 53/g DEL 04 SETTEMBRE 1995	AUT. N° MM/Z-4 DEL 21 GENNAIO 2005
BOVIFAR S.R.L.	LOMBARDIA	VIALE MONTECATINI S/N	24058	BG	AUT. B/22/g DEL 29 MAGGIO 1995.	AUT. N° MM/B-3 DEL 21 GENNAIO 2005
VET-ZOO	LOMBARDIA	VIA STRADA LEVATA,1	46044	MN	AUT. PROT. N 10161 DEL 05 FEBRAIO 2004	AUT N° MM/V-10 DEL 31 GENNAIO 2005
PRODOTTI GIANNI S.p.A	LOMBARDIA	VIA QUINTILIANO,30	20138	MI	AUT. N° P.52.g DEL 23 DICEMBRE 1998	AUT. MM/P.7 DEL 27 APRILE 2005
CREMA VET	LOMBARDIA	VIA MACALLE' 3/A CREMA	26013	CR	AUT. N° C. 155/g DEL 27 AGOSTO 1996	AUT. N° MM/C10 DEL 23 FEBBRAIO 2005
VETERINARIA MARIANESE	LOMBARDIA	VIA MATTEOTTI 18	46030	MN	AUT. REGIONALE DEL 23 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V11 DEL 13 SETTEMBRE 2005
FRA VET s.r.l.	LOMBARDIA	V. SALVELLA 2trav n.5 Rovato	25038	BS	AUT. N° F.47/G DEL 24 MARZO 1993	AUT. N° MM/F8 DEL 09 GENNAIO 2007
STARSANA s.r.l.	LOMBARDIA	VIA CAVOUR 41/a	46031	MN	AUT. N° 88540 DEL 26 OTTOBRE 2004	AUT. N° MM/S2 DEL 21 LUGLIO 2005

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
LA CASCINA DEL SOLE s.r.l.	LOMBARDIA	VIA MORANDI,2	20077	MI	AUT. N° L.25/g DEL 29 NOVEMBRE 1993	AUT. N° MM/L1 DEL 29 SETTEMBRE 2005
ANGELO PRATI s.r.l.	LOMBARDIA	VIA SAN BENEDETTO PO, 14	46100	MN	AUT. N° A 130/g DEL 24 LUGLIO 2000	AUT. N° MM/A6 DEL 11 GENNAIO 2006
GATTI ZOOTECNICI SRL	LOMBARDIA	VIA TAZIO NUVOLARI N° 68	46010	MN	AUT. N° PROT. 75332 DEL 13 SETTEMBRE 2005	AUT. N° MM/G2 DEL 21 GIUGNO 2007
FARMAVET S.R.L.	MARCHE	VIA PASSO del BIDOLLO,34	62020	MC	AUT. N° F/112/g DEL 05 NOVEMBRE 1997.	AUT. N° MM/F-6 DEL 21 GENNAIO 2005
VETERINARIA TRIDENTINA s.r.l.	P.A. TRENTO	VIA ZARA,12	38100	TN	AUT. N° V.14/g DEL 24 OTTOBRE 1995	AUT. N° MM/V5 DEL 09 AGOSTO 2005
VERONAVET - S.p.A.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 35/37	37044	VR	AUT. N° V.85 /g DEL 18 SETTEMBRE 1998	AUT. N° MM/V08 DEL 02 SETTEMBRE 2004
TECNOZOO s.n.c.	VENETO	VIA PIAVE 120	35017	PD	AUT. N° T09/g DEL 05 AGOSTO 1994	AUT. N°MM/T2 DEL 21 LUGLIO 2005
ZOOFARMA s.r.l.	VENETO	VIALE DEL LAVORO 18/A	37069	VR	AUT. N° Z.30 DEL 13 FEBRAIO 1995	AUT. N° MM/Z7 DEL 02 AGOSTO 2005
GENERALZOO SRL	VENETO	VIA RISORGIMENTO 45 Adria	45011	RO	AUT. N° 15 DEL29 GENNAIO 2010 REGIONE VENETO	AUT. N° MM/G3 DEL 15 MARZO 2010
VENETA ZOOTECNICI s.r.l.	VENETO	VIA ALBARE 89/1	35017	PD	AUT. N° V.22/v DEL 07 APRILE 1995	AUT. N° MM/V1 DEL 21 LUGLIO 2005
VETAGRI SRL	VENETO	VIA SATURNO 9 S. MARIA DI ZEVIO	37050	VR	AUT.REGIONE N° 0148 DEL 22 APRILE 2003	AUT. N° MM/V15 DEL 29 MARZO 2007

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
VETEFAR S.R.L.	UMBRIA	VIA J.F.KENNEDY 9 TORGIANO	06089	PG	AUT. REGIONE N° 86665 DEL 19 MAGGIO 2005	AUT. N° MM/V18 DEL 26 LUGLIO 2007
	TOSCANA	VIA DEGLI STAGNACCI 4/6 SCANDICCI	50018	FI	AUT. N° C9 DEL 23 FEBBRAIO 1993	AUT. N° MM/V14 DEL 26 LUGLIO 2007
	LOMBARDIA	VIA G.FALCONE 6 MONTICHIARI	25018	BS	AUT. N° V 53/G DEL 03 MARZO 1999	AUT. N° MM/V22 DEL 26 LUGLIO 2007
PHARM TECH GROUP S.R.L.	LOMBARDIA	STRADA PROVINCIALE RIVOLTANA 14	20060	MI	AUT. N°P 62/G DEL 9 APRILE 2001	AUT. N° MM/P9 DEL 03 MAGGIO 2007
VET.OS s.a.s.	PIEMONTE	VIA A.DE GASPERI 2/I CANOVE DI GOVONE	12040	CN	AUT. N°V 89/G DEL 4 MAGGIO 1999	AUT. N° MM/V16 DEL 03 MAGGIO 2007
ITALVET s.r.l.	LOMBARDIA	STRADA C.N.8 OSTIGLIA	46035	MN	AUT. N° I 23/G DEL 25 OTTOBRE 1994	AUT. N° MM/I3 DEL 03 MAGGIO 2007
ZOOTEAM S.R.L	SICILIA	CONTRADA SAN BIAGIO LERCARA FRIDDI	90025	PA	AUT. REGIONE 543/D/M DEL 2 LUGLIO 2009	AUT. N° MM/Z10 DEL 11 FEBBRAIO 2010
AGROZOO SRL	LOMBARDIA	VIA DEL MARIS 4	26100	CR	AUT. REGIONE N°26487/2006 DEL 19 APRILE 2006	AUT. N° MM/A7 DEL 31 MAGGIO 2007

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
NORVET SPA	LOMBARDIA	VIA MADONNINA 34/36	25018	BS	AUT. REGIONE N°4261 DEL 13 MARZO 2003	AUT. N° MM/N2 DEL 23 LUGLIO 2007
PAVEN SRL	PIEMONTE	MADONNA DEI PRATI 321 CENTALLO	12044	CN	AUT. REGIONE N°2083/27.03 DEL 13 FEBBRAIO 2007	AUT.N.MM/P11 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA SOMMARIVA 31/6-31/7 CARMAGNOLA	10022	TO	AUT. REGIONE N°5197/27.003 DEL 16 APRILE 2007	AUT.N.MM/P10 DEL 13 SETTEMBRE 2007
		VIA TORINO 316 CENTALLO	12044	CN	AUT. N° P.44/g DEL 26 GIUGNO 1995	AUT. N° MM/ P6 DEL 21 LUGLIO 2005
SENAVET SRL	TOSCANA	VIA B.PERUZZI 8 CASTELNUOVO BERARDENGA	53019	SI	AUT.COMUNE N. 1/2004 DEL 6 LUGLIO 2004	AUT.N.MM/S3 DEL 13 SETTEMBRE 2007
LABOVET SRL	SICILIA	VIA ETNEA 243/245 MASCALI	95016	CT	AUT. A.S.L 3 CATANIA N. 45524 CAT.V CLASSE VII FASC.VIII DEL 14 APRILE 2008	AUT.N.MM/L5 DEL 3 LUGLIO 2008
FARMACIE CELESIA SRL	PIEMONTE	VIA XXV APRILE 20/22 BORGOTICINO	28040	NO	AUT. N.18165/27.03 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA SANITÀ- DIREZIONE SANITÀ PUBBLICA DEL 20 DICEMBRE 2004	AUT.N.MM/F1/I DEL 10 DICEMBRE 2008 SENZA DETENZIONE FISICA DEI PRODOTTI
ZOOTECNICA SNC	EMILIA ROMAGNA	PIAZZA OBERDAN 10 SAVIGNANO SUL RUBICONE	47039	FC	AUT. N° Z 2/G DEL 14 GIUGNO 1993	AUT.N.MM/Z9 DEL 28 GENNAIO 2009

DITTA	REGIONE	SEDE LEGALE O OPERATIVA	CAP	PROV.	Aut. commercio ingrosso medicinali veterinari (art. 31 D.Lvo 119/92, art.66 D.Lvo 193/2006)	AUT. art. 13 Comma 8 D.M.16/11/1993
PIEFFE DEPOSITI SRL	LAZIO	VIA FORMELLESE KM 4,300 FORMELLO	00060	RM	P/34.G DEL 30 LUGLIO 1993	AUT. MM/P12 DEL 5 SETTEMBRE 2011
ZOOFARMA LUCANA	BASILICATA	VIA DELL'EDILIZIA SNC	85100	PZ	Z11/G DEL 10 GIUGNO 1996	AUT. MM/Z12 DEL 18 GENNAIO 2012
VÈTOQUINOL ITALIA SRL	EMILIA ROMAGNA	VIA PIANA 265 BERTINORO	47032	FC	PROT.3392 DELL' 8 MARZO 2012	AUT. MM/V23 DEL 4 MAGGIO 2012
DOX-AL	LOMBARDIA	SEDE LEGALE: LARGO DONEGANI 2 (MI) SEDE OPERATIVA :VIA MASCAGNI 6, SULBIATE	20121 20884	MI	PROT.A116 DEL 15 GIUGNO 2007 ASL VIMERCATE SESTO SAN GIOVANNI	AUT N° MM/D1 DEL 11 MAGGIO 2012
CEVA SALUTE ANIMALE SPA	LOMBARDIA	SEDE LEGALE: VIA COLLEONI 15 , AGRATE BRIANZA SEDE OPERATIVA VIA LEOPARDI 2 CAVRIAGO	20864 42025	MI RE	AUT. N° C. 100/G DEL 11 APRILE 2001	AUT. N° MM/C.9 DEL 11 GIUGNO 2012
FARMAVETE srl	LOMBARDIA	VIA ROMA, 6 BARBARIGA	25030	BS	AUT. N° 0076265 DEL 27/05/2011	AUT. N° MM/ F9 DEL 01 FEBBRAIO 2013

15A00357

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare concernente le ulteriori istruzioni e chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze e di fruizione del credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 gennaio 2015, n. 828, si forniscono ulteriori chiarimenti ed istruzioni sulle modalità di compilazione delle istanze e sulla corretta fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e al decreto ministeriale 23 ottobre 2013, rispetto a quanto già stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2014.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

15A00290

Modalità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi del grande progetto «realizzazione della nuova flotta di treni alta velocità Italo», ai sensi dell'articolo 8 del decreto 28 dicembre 2012.

È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico il decreto 1° dicembre 2014 recante le modalità di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, di misurazione dei risparmi prodotti e di quantificazione dei certificati, ai sensi dell'art. 8 del decreto 28 dicembre 2012 per la proposta di grande progetto «realizzazione della nuova flotta di treni alta velocità Italo».

15A00358

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-017) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.